

137.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
ALFANO: Atti di vandalismo ai danni di cabine telefoniche pubbliche a Napoli (4-14095) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5804	DE' COCCI: Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (4-11918) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5813
ALFANO: Bollo sulla stampa comunista per la celebrazione del trentennale della liberazione (4-14390) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5804	DELLA BRIOTTA: Sulle importazioni sovvenzionate di zucchero dai paesi terzi (4-12828) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5814
BELLISARIO: Ventilato smantellamento dello zuccherificio di Chieti (4-10942) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5806	DE MICHIELI VITTURI: Provvedimenti per danni da nubifragi in Lorenzago e Lozzo di Cadore (Belluno) (4-14178) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5814
BEMPORAD: Trattamento mutualistico e previdenziale dei frontalieri (4-13387) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	5807	DI PUCCIO: Espropriazione di terreni nei comuni di Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) da parte dell'Azienda di Stato foreste demaniali (4-12831) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5815
BIAMONTE: Concessione pensione privilegiata a favore dell'ex agente di pubblica sicurezza Luigi Iaquinandi (4-13892) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5808	FIORIELLO: Ristrutturazione della Corte dei conti e sollecita nomina del procuratore generale (4-09848) (risponde SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	5816
BIGNARDI: Provvedimenti in favore delle zone dell'Italia meridionale colpite dal maltempo (4-12170) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5808	FLAMIGNI: Per la partecipazione del personale dipendente dalla pretura e dalla questura di Palermo a manifestazioni sindacali (4-13255) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5816
CANESTRARI: Assassinio del magistrato Francesco Ferlaino (4-13997) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5809	FLAMIGNI: Realizzazione di un impianto plurirriguo nel comune di Gatteo a Mare (Forlì) (4-14007) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5817
CAVALIERE: Provvedimenti in favore delle zone delle Puglie colpite dal maltempo (4-12028) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5810	GARBI: Situazione dei lavoratori cessati dal servizio per motivi politici o sindacali (4-10468) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	5818
CICCARDINI: Tutela paesistica della zona di Quarto Caldo a San Felice Circeo (Latina) (4-10509) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5811	LA MARCA: Difesa fitosanitaria in Sicilia (4-13665) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5818
D'ALESSIO: Incendi di boschi nelle province del Lazio (4-11028) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5812	MAGGIONI: Disciplina delle norme relative all'attività venatoria (4-14615) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5820

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

	PAG.		PAG.
MAGGIONI: Creazione impianti municipali e parcheggi sorvegliati per autocarri stranieri nelle città di Milano e Torino (4-14830) (risponde MARTINELLI, <i>Ministro dei trasporti</i>)	5820	SIGNORILE: Regime di caccia controllata a pagamento per la provincia di Brindisi (4-14596) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5829
MALAGUGINI: Relazioni annuali del Consiglio superiore della magistratura sullo stato e sui problemi della giustizia (4-12242) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5821	SISTO: Computo delle campagne di guerra da parte dell'OPFAS, ai fini della liquidazione dei ferrovieri fruienti della legge n. 336 del 1970 (4-14580) (risponde MARTINELLI, <i>Ministro dei trasporti</i>)	5830
MANCA: Diffusione dei programmi televisivi della RAI in Belgio (4-13303) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	5821	TRIPODI GIROLAMO: Eliminazione della gestione commissariale del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria (4-14217) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura delle foreste</i>)	5830
MARIANI: Presunta esclusione dell'uva « pergolona » dall'elenco dei vitigni abilitati alla vinificazione dalla CEE (4-14230) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5822		
NICCOLAI GIUSEPPE: Comportamento del vicequestore di Viareggio (Lucca) Tullio De Rose (4-13870) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5823	ALFANO. — <i>Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.</i> — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che decine di cabine telefoniche pubbliche, installate in varie zone della città di Napoli ed anche in alcuni comuni della provincia, dalla SIP, sono oggetto di incivili atti di vandalismo, ad opera di teppisti che asportano apparecchi telefonici, gettoniere con il contenuto in danaro e in gettoni e che sovente distruggono perfino le cabine stesse.	
ORLANDI: Presunta esclusione dell'uva « pergolone » dall'elenco di vitigni abilitati alla vinificazione dalla CEE (4-14330) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5823	Per conoscere con quali misure i ministri intendano sollecitare una efficiente vigilanza da parte delle forze dell'ordine per la identificazione degli autori di detti atti di vandalismo, per preservare quel pubblico patrimonio e consentire che gli utenti possano avvalersi di detta utile istituzione.	(4-14095)
ORLANDO: Ventilato abbattimento di alberi di alto fusto in località Manziana (Roma) (4-11906) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5824	RISPOSTA. — In ordine agli inconvenienti lamentati dall'interrogante, si precisa che trattasi, in genere, di atti di vandalismo da attribuire per lo più a minori non imputabili e diretti al mero danneggiamento delle cabine telefoniche, più che alla sottrazione di valori.	
PAZZAGLIA: Disagio degli agricoltori di Sant'Antioco (Cagliari) per l'approvvigionamento di benzina per uso agricolo (4-14057) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5825	Si assicura al riguardo che, compatibilmente con pressanti esigenze della tutela dell'ordine pubblico, gli organi di polizia non tralasciano di svolgere accurata vigilanza per evitare che tali atti teppistici abbiano a ripetersi.	
PISICCHIO: Sollecito pagamento ai viticoltori pugliesi del vino conferito alla distillazione nel 1973 (4-14525) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5825	<i>Il Ministro dell'interno: GUI.</i>	
ROBERTI: Riflessi negativi occupazionali derivanti dalle ristrutturazioni dell'industria saccarifera (4-11793) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5827	ALFANO. — <i>Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.</i> — Per conoscere — in ordine al fatto, al quanto singolare, che	
RUSSO FERDINANDO: Personale educativo del collegio Sicilia di Palermo (4-13999) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5827		
SERVELLO: Amministrazione dell'Ente Maremma (4-13955) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5828		

L'amministrazione postale, nel trentennale della liberazione, ha apposto sulla corrispondenza uno speciale annullo dedicato esclusivamente al *festival* della stampa comunista — a quali criteri si sia ispirata la Azienda dello Stato nel riservare in esclusiva e in monopolio al *festival* nazionale della stampa comunista quell'annullo postale a celebrazione del trentennale della Liberazione alla quale, per altro, all'interrogante risulta che abbiano partecipato anche gli esponenti di altri partiti italiani. (4-14390)

RISPOSTA. — La materia concernente la attivazione di uffici postali a carattere temporaneo e l'utilizzazione per conto terzi delle targhette-leggenda pubblicitarie da inserire nelle macchine bollatrici in dotazione agli uffici delle poste e telecomunicazioni è regolamentata dalle disposizioni di servizio riprodotte nel secondo supplemento al bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23 parte seconda dell'11 agosto 1969.

Per opportuna notizia si riportano integralmente i testi degli articoli che disciplinano la suddetta materia.

L'articolo 1 recita: « I servizi postali e di telecomunicazioni a carattere temporaneo in occasione di convegni, congressi, fiere, mostre, nonché in tutti i casi in cui essi rispondano al pubblico interesse, possono essere attivati ad iniziativa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o su richiesta di enti pubblici o privati, alle condizioni previste dalla presente normativa.

L'articolo 13 recita: Tutte le spese necessarie all'istituzione, al funzionamento ed alla cessazione dei servizi distaccati, attivati a richiesta di enti o di privati, ivi comprese quelle per il personale e per i bolli, dovranno far carico ai richiedenti in conformità di quanto disposto dalla legge 28 luglio 1950, n. 689, e dal regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, modificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 95, e dai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 708, e 15 dicembre 1965, n. 1413.

L'articolo 45 recita: È in facoltà della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni utilizzare, per conto terzi, nelle macchine bollatrici in uso presso gli uffici delle poste e telecomunicazioni con le quali vengono obliterate le corrispondenze,

targhette-leggenda pubblicitarie contenenti frasi, iscrizioni o disegni, che potranno riferirsi esclusivamente:

a) alle attività delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici e privati che perseguono fini sociali ed umanitari e che, comunque, non hanno fini di lucro;

b) manifestazioni economiche, politiche, culturali, religiose o sportive;

c) al turismo e al patrimonio archeologico della nazione;

d) a mostre, fiere, esposizioni o ad analoghe manifestazioni.

L'articolo 49 recita: Tutte le spese necessarie all'esecuzione del servizio dovranno far carico al richiedente, che, all'atto della concessione dell'autorizzazione all'uso delle targhette richieste, dovrà provvedere a versare, a mezzo vaglia di servizio intestato al gestore provinciale poste Roma, lo importo corrispondente alle spese stesse.

Il gestore provinciale delle poste e telecomunicazioni di Roma, ai sensi dell'articolo 1042 delle istruzioni sui servizi contabili provinciali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvate con decreto ministeriale 20 novembre 1941, provvederà all'apertura di un deposito di categoria A, in attesa delle disposizioni che saranno impartite dalla direzione centrale organizzazione e metodo e affari generali per la destinazione della relativa somma.

L'esecuzione del servizio è subordinata all'anticipato pagamento di dette spese. A tal fine la ricevuta del vaglia di servizio dovrà essere presentata alla direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni territorialmente competente (che ne darà tempestiva notizia alla direzione centrale organizzazione e metodo e affari generali o, nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 47, direttamente alla direzione centrale predetta.

A pagamento effettuato, la direzione centrale di cui sopra adotterà i necessari provvedimenti per la fornitura delle targhette e disporrà la successiva spedizione alle direzioni provinciali interessate.

Ciò posto, si fa presente che per la celebrazione del trentennale della liberazione soltanto la redazione del quotidiano *L'Unità* ha avanzato regolare e formale richiesta, per l'istituzione, a proprie spese, di un ufficio temporaneo fornito di un apposito bollo e di una targhetta-leggenda al fine di pubblicizzare sia la manifestazione in parola, sia il festival nazionale della stampa comunista.

Il rilascio delle predette autorizzazioni è stato effettuato con l'osservanza della normativa vigente in materia e, pertanto, è da escludere che questa Amministrazione abbia inteso favorire la redazione in questione.

Il Ministro: GIULIO ORLANDO.

BELLISARIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — di fronte alla vicenda che ha portato alla requisizione dello zuccherificio di Chieti, vicenda complessa fitta di fatti e di atti estremamente importanti per le sorti dello stabilimento, mentre dà atto alle coraggiose decisioni prese rispettivamente dalle autorità regionali, dal comune di Chieti, dall'ente di sviluppo in Abruzzo, dalle organizzazioni sindacali e dagli stessi dipendenti dell'Azienda, non può non esprimere nel contempo la sua più convinta e profonda preoccupazione per quella che potrà essere la sorte definitiva riservata allo stabilimento, al suo personale e alla stessa possibilità di conservare, se non addirittura incentivare, la produzione bieticola nella zona.

A tale ultimo riguardo, infatti, l'interrogante non può non ricordare lo scarso prezzo remunerativo riconosciuto ai bieticoltori locali, prezzo remunerativo addirittura scoraggiante anche per le mai mantenute assicurazioni da parte della società SIIZ di venire incontro ai bieticoltori del Chietino mediante contributi per le sementi, mediante anticipazioni per la meccanizzazione, mediante intensificazione della lotta fitosanitaria, eccetera.

Ritenendo pertanto gravissima e non più sostenibile la situazione che si è venuta a creare, e ciò anche per le altre considerazioni di carattere generale (tra cui vanno annoverati i mancati insediamenti industriali, quelli naturalmente non inquinanti lo ambiente e salvaguardanti in ogni caso la conservazione della campagna, laddove risultante ovviamente produttiva) —

se rispondano o meno a verità le notizie, sempre più insistenti e circolanti, sia pure ufficiosamente, secondo cui:

1) lo stabilimento saccarifero di Chieti-Scalo sarà in ogni caso smantellato appena sarà terminata la campagna saccarifera, attualmente in corso di svolgimento;

2) il personale rimasto pressoché totalmente presso lo stabilimento non potrà

conservare il posto di lavoro alle dipendenze della società SIIZ, dato che la stessa considera non più esistente il loro rapporto di lavoro;

3) non si sa bene se l'ente di sviluppo potrà assicurare — beninteso con apprezzabili risultati che ne giustifichino l'impegno tecnico e la spesa — un efficace programma teso a conseguire una concreta incentivazione della produzione bieticola nella zona;

4) non si sa bene, in caso di riconversione dello stabilimento saccarifero, quali concrete misure si starebbero presentemente studiando per favorire l'insediamento, nella ampia area occupata dall'attuale fabbrica e in quella circostante, di un più idoneo stabilimento industriale che sostituisca quello esistente e garantisca più adeguati posti di lavoro e un concreto miglioramento delle condizioni socio-economiche della zona. (4-10942)

RISPOSTA. — La società per l'industria degli zuccheri — SIIZ — aveva chiesto di poter chiudere lo stabilimento di Chieti-Scalo e di non effettuare la campagna di lavorazione saccarifera 1974, rendendo inattivo l'impianto e ciò a causa del notevole calo di produzione delle bietole da zucchero verificatosi nella tradizionale zona di rifornimento, insufficiente a tal punto da rendere non economicamente conveniente la gestione dell'impianto stesso.

L'atteggiamento della società, rivelatosi irrevocabile, portò all'adozione, da parte del sindaco del comune di Chieti, di una ordinanza di requisizione dello stabilimento, emessa in data 16 luglio 1974, per la durata di 90 giorni, allo scopo di assicurare il funzionamento dello zuccherificio per la campagna 1974.

Con la stessa ordinanza la gestione dello zuccherificio veniva affidata all'Ente Fucino — ente di sviluppo in Abruzzo — che aveva assicurato agli organi della regione — da cui è vigilato e su richiesta degli stessi — la propria disponibilità ad assumerla.

Nella gestione — che è stata svolta dallo ente attraverso la società saccarifera Abruzzo e Molise, da esso controllata — sono stati occupati, secondo quanto stabilito nella ordinanza di requisizione, gli operai fissi dello stabilimento, oltre quelli stagionali.

Risulta ora che lo zuccherificio di Chieti non effettuerà la campagna saccarifera

1975-76, essendo stato in tal senso raggiunto un accordo tra le parti, con piena garanzia sia per le esigenze di occupazione delle maestranze, sia per gli interessi agricoli, dal momento che lo stabilimento continuerà a svolgere attività di ricevimento delle bietole prodotte nella zona di approvvigionamento, nonché ad assicurare la necessaria assistenza tecnica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

BEMPORAD. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se, in considerazione degli interessi di circa quattromila frontalieri che ogni giorno si recano dalla zona di Ventimiglia (Imperia) nel Principato di Monaco:

1) ritenga urgente la convocazione del comitato per l'attuazione della convenzione italo-monegasca prendendo prima contatti con i rappresentanti dei lavoratori frontalieri per consentire la partecipazione più diretta possibile alla trattazione dei loro problemi;

2) come si intenda provvedere d'intesa col ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) affinché tutti i pensionati che hanno versato contributi nel Principato di Monaco possano avere in Italia completa assistenza mutualistica;

b) perché i contributi versati dai lavoratori italiani all'UNEDIC del Principato di Monaco vengano computati ai fini della indennità di disoccupazione in Italia;

c) affinché venga spostato (come previsto dalla legge in Italia) il limite di pensionabilità a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne e venga altresì fissata, ai fini della invalidità, la percentuale massima nella misura del 50 per cento come in Italia.

Queste richieste intendono parificare il trattamento mutualistico e previdenziale dei frontalieri a quello degli altri lavoratori italiani secondo un orientamento da tempo concordemente stabilito e confermato in occasione della Conferenza nazionale per la emigrazione. (4-13387)

RISPOSTA. — Il progetto di accordo amministrativo di applicazione della nuova convenzione generale italo-monegasca in materia di sicurezza sociale, da tempo predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha dato luogo da parte

monegasca ad alcune osservazioni che hanno richiesto un ulteriore esame dell'accordo stesso. Comunque ora, essendo terminato tale esame, si potrà senz'altro passare alla fase conclusiva del negoziato.

Per quanto attiene alla questione della indennità complementare di disoccupazione, gestita nel Principato dal regime francese UNEDIC-ASSEDIC, il Ministero del lavoro, tenuto conto della natura particolare del sistema e delle eccezioni di incompetenza sollevate sia da parte francese che monegasca, intende riproporne la definizione in via autonoma alle autorità monegasche ed eventualmente anche in sede di trattativa dell'accordo tripartito Italia-Francia-Monaco.

Sul piano interno la questione potrà essere risolta con l'adozione del disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri, relativo alla concessione dell'indennità di disoccupazione e dell'assistenza sanitaria ai lavoratori italiani rimpatriati.

Circa l'assistenza sanitaria ai titolari di pensioni o rendite, si conferma che il progetto di nuova convenzione ne disciplina la concessione in caso di residenza in uno dei due paesi, a condizione tuttavia — quando si verifichi il caso di prestazioni interamente a carico delle assicurazioni monegasche — che trattasi di pensioni acquisite in base a 30 anni di lavoro (considerando utili a tale fine anche quelli anteriori al 1947, anno di entrata in vigore dell'assicurazione pensioni nel Principato).

Indubbiamente è questa una limitazione della convenzione, su cui però, a causa dell'atteggiamento intransigente assunto dalle autorità monegasche, non è stato possibile insistere ulteriormente. Tuttavia, in pratica, la disposizione non dovrebbe applicarsi ad un gran numero di lavoratori, essendo raro il caso di cittadini italiani che non riescano a far valere periodi di assicurazione effettivi o figurativi nel regime italiano. Infatti, divenendo titolari di un pro-rata di pensione a carico dell'Italia, essi potranno usufruire dell'assistenza sanitaria anche in caso di residenza o soggiorno in Italia.

È comunque da rilevare che la questione troverà la sua logica soluzione, sul piano interno, con la completa attuazione del servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne l'ultimo punto dell'interrogazione e cioè che venga spostato (come previsto dalla legge in Italia) il limite di pensionabilità a 60 anni per gli uomini a 55 per le donne e venga altresì

fissata, ai fini della invalidità, la percentuale massima nella misura del 50 per cento come in Italia si precisa che nel progetto di nuova convenzione la questione viene considerata proprio secondo tale impostazione: infatti dovrebbe essere eliminata la disposizione contenuta nei vigenti accordi, che subordina la liquidazione in prorata delle pensioni al raggiungimento dei requisiti di età stabiliti da entrambe le legislazioni, e viceversa sarebbe consentita la liquidazione dei prorata di pensione mano a mano che venissero soddisfatti i requisiti di età, previsti dalla legislazione di ciascuno dei due paesi.

Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.

BIAMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica per pensione di servizio richiesta dall'ex agente di questura Iaquinandi Luigi, nato in San Marzano sul Sarno il 1° novembre 1953 e residente in San Marzano sul Sarno (Salerno) alla via Zaccagnuoli n. 44.

Il signor Iaquinandi è invalido per malattia contratta in servizio e per causa di servizio. (4-13892)

RISPOSTA. — Luigi Iaquinandi si è arruolato nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza il primo aprile 1973 ed è stato congedato il 15 agosto 1974 in quanto affetto da sindrome neurodistonica ed alterazioni biolettiche.

L'infermità, giudicata, all'atto del congedo, non dipendente da causa di servizio, con provvedimento della commissione medica ospedaliera di Napoli in seconda istanza è stata ritenuta ascrivibile alla quinta categoria di pensione per anni quattro qualora, in prosieguo di tempo, all'interessato fosse stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

Successivamente, in seguito all'istanza di Luigi Iaquinandi, intesa ad ottenere la revisione della sua posizione sanitaria, questa Amministrazione, in data 10 giugno 1975, ha trasmesso la relativa pratica al Ministero della difesa - direzione generale di sanità militare - anche per un giudizio circa la contrazione della malattia per causa di servizio.

Si precisa, infine, che il 5 maggio 1975 l'interessato ha presentato altra istanza per ottenere la concessione della pensione privilegiata. Tale domanda, ovviamente,

potrà avere corso non appena il competente collegio medico legale, presso il citato Dicastero della difesa, farà conoscere le determinazioni definitive in merito alla cenata questione pregiudiziale.

Il Ministro dell'interno: GUI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere, di fronte alla eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuto su talune regioni dell'Italia meridionale, e in particolare nella zona ionica calabro-lucana-pugliese, quali provvedimenti siano stati adottati o stiano per essere adottati per venire incontro al disagio della popolazione delle zone interessate e in particolare di quelle delle zone agricole che hanno subito danni di particolare rilievo specie per quanto concerne alcuni tipi di coltivazioni. (4-12170)

RISPOSTA. — Per poter far luogo alla emissione da parte di questo Ministero dei provvedimenti previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, è necessario che, ai sensi dell'articolo 13 - lettera c) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le regioni interessate formulino proposte in merito.

Ciò premesso, si fa presente che questo Ministero, sulla base delle proposte formulate in merito dalla Regione Calabria, ha emesso, di concerto con il Dicastero del tesoro, il decreto 22 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 69 del 12 marzo 1975, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche verificatesi il 30 e 31 dicembre dell'anno 1974 nelle province di Cosenza e Catanzaro, ai fini della concessione delle provvidenze di pronto intervento e creditizie, previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con altro decreto interministeriale del 16 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 134 del 23 maggio 1975, sono state delimitate le zone agrarie della provincia di Catanzaro danneggiate dal predetto evento calamitoso, ai fini della concessione delle provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e

delle scorte, e di quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previste dagli articoli 4 e 5 della stessa legge, nonché le zone agrarie della provincia di Cosenza, ai fini della concessione delle provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte previste dal citato articolo 4 della legge.

Per quanto concerne la Regione Puglia, si fa presente che, sulla base delle proposte formulate da detta regione, è stato emesso, di concerto con il Dicastero del tesoro, il decreto 16 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 139 del 28 maggio 1975, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche del 30 e 31 dicembre 1974 verificatesi nelle province di Brindisi, Foggia e Taranto, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge.

Con lo stesso decreto, sono state delimitate le zone agrarie della provincia di Brindisi ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole danneggiate, delle provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte, nonché di quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione previste dagli articoli 4 e 5 della legge, nonché le zone agrarie della provincia di Taranto, per l'intero territorio provinciale, ai fini della concessione delle provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte, previste dall'articolo 4 della legge.

Nessuna proposta è pervenuta dalla Regione Basilicata per le zone agrarie dei comuni di Matera e Potenza, danneggiate dagli stessi eventi calamitosi.

Nella circostanza, il Ministero dell'interno ha accreditato le somme di lire 25 milioni alla prefettura di Taranto, di lire 30 milioni alla prefettura di Potenza, di lire 20 milioni a ciascuna delle prefetture di Matera, di Catanzaro e di Reggio Calabria e di lire 45 milioni alla prefettura di Cosenza, per l'attuazione, tramite gli ECA, di interventi assistenziali in favore delle famiglie bisognose maggiormente danneggiate.

Inoltre, alla prefettura di Cosenza sono stati erogati altri due contributi, per complessive lire 7.500.000, da destinare agli enti comunali di assistenza di Corigliano Calabro e di Trebisacce (Cosenza), per la concessione di aiuti straordinari alle fami-

glie bisognose dei marittimi colpiti dalla mareggiata del 1° gennaio 1975.

Si precisa, infine, che la Cassa per il mezzogiorno non ha specifica competenza in ordine ai provvedimenti da adottare per i danni provocati da calamità naturali, essendo l'intervento del detto istituto limitato, per prassi, a quei lavori che risultino in corso di esecuzione, cioè non ancora collaudati al momento del verificarsi dei citati eventi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

CANESTRARI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti si intendano prendere per salvaguardare la incolumità fisica dei magistrati al fine di consentire loro il pieno svolgimento del delicatissimo compito di far applicare ed imporre le leggi dello Stato. Dopo il recente, delittuoso fatto che è costata la vita ad un emerito magistrato ed a seguito di gravi episodi dove la magistratura è presa particolarmente di mira, l'interrogante, vivamente preoccupato, per il continuo indebolimento dello Stato, invita il Governo ad intervenire con energia e con urgenza per ridare indispensabile prestigio alla magistratura e sicurezza ai connazionali che, nello Stato di diritto, si configurano. (4-13997)

RISPOSTA. — Verso le ore 13,30 del 3 luglio 1975, l'ufficio di pubblica sicurezza di Lamezia Terme (Catanzaro) veniva informato, attraverso una telefonata al 113, che, in quella via Stazione, ignoti avevano sparato all'indirizzo dell'avvocato generale presso la corte d'appello di Catanzaro Francesco Ferlaino.

Il dirigente l'ufficio di pubblica sicurezza si portava immediatamente sul posto con alcuni dipendenti ed apprendeva che l'alto magistrato, trasportato in ospedale dall'autista, appuntato dei carabinieri Felice Caruso, vi era giunto cadavere.

Da un primo sommario esame testimoniale, si veniva a conoscenza che gli autori del misfatto si erano allontanati a velocità sostenuta a bordo di un'autovettura Alfa Romeo 1750 o 2000 di colore amaranto, con numero iniziale di targa 8, in direzione della periferia di Lamezia Terme.

Nel contempo, era scattato il dispositivo dei posti di blocco, ma, purtroppo, nep-

pure le auto di pronto intervento della polizia e dell'arma dei carabinieri, benché portatesi immediatamente verso la periferia della città, riuscivano ad intercettare l'Alfa Romeo dei malfattori, che veniva, poi, rinvenuta, la mattina del giorno successivo, abbandonata in agro del comune di Staletti, distante circa chilometri 50 da Lamezia Terme.

Si accertava, così, che tale autovettura, una Giulia Alfa Romeo 1750 di colore marrone, era stata rubata a Catanzaro al proprietario avvocato Giuseppe Bova la mattina del 27 giugno 1975.

In base alle dichiarazioni rese dall'appuntato dei carabinieri Felice Caruso, nonché da altri testi, si appurava che gli autori del misfatto avevano atteso l'arrivo del magistrato a bordo dell'autovettura di cui sopra, parcheggiata nei pressi dell'abitazione del dottor Ferlaino e che, mentre quest'ultimo, lasciata la macchina di servizio, si accingeva a rincarare, la Giulia si era accostata, con rapida manovra, ed uno dei due malviventi, seduto sul sedile posteriore, aveva esploso due colpi di fucile da caccia caricato a pallettoni, colpendo mortalmente il magistrato alla schiena.

Le indagini, immediatamente avviate con il più scrupoloso impegno dagli organi di polizia, sono ovviamente coperte dal segreto istruttorio. Per altro, l'istruttoria penale, a seguito di richiesta della procura generale di Catanzaro, è stata assegnata, dalla suprema Corte di Cassazione alla procura della Repubblica di Napoli.

Si soggiunge che, nel quadro di una lotta più intensa alla criminalità calabrese, che in questi ultimi tempi ha fatto registrare una recrudescenza di attività, gli organi di polizia hanno incrementato i servizi di prevenzione, effettuando con maggior frequenza posti di blocco, sottoponendo a più serrato controllo i pregiudicati più pericolosi ed aumentando le proposte di applicazione delle misure di prevenzione, previste dalla legislazione in vigore.

Sul piano repressivo, al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno in questione, si sta procedendo alla costituzione di un reparto speciale di polizia giudiziaria destinato ad operare in Calabria, con gli stessi compiti di analoghi reparti che già svolgono servizio in Italia settentrionale, centrale ed in Sardegna.

Circa le misure adottate a tutela dell'incolumità fisica dei magistrati, si fa pre-

sente che gli organi di polizia provvedono solitamente a disporre, appena informati, opportuni servizi di vigilanza per la protezione dei giudici che sono stati oggetto di atti di intimidazione o minacce specifiche.

In particolare, l'ispettorato generale per l'azione contro il terrorismo ha disposto, da tempo, particolari servizi di sicurezza per i magistrati impegnati in procedimenti penali di rilievo, che presentano implicazioni o risvolti di natura politica. Analoghe misure sono adottate nei casi in cui nominativi di giudici vengano reperiti tra la documentazione sequestrata ad organizzazioni terroristiche o ad elementi ad esse aderenti.

Le misure di protezione in argomento sono poste in essere, secondo le circostanze, direttamente dal citato ispettorato o dalle questure competenti.

Il Ministro dell'interno: GUI.

CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali provvidenze siano state adottate in favore delle zone della Puglia gravemente colpite dal maltempo di fine dicembre 1974, con particolare riferimento alle province di Bari e di Foggia, dove i danni sono stati rilevanti. (4-12028)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 13 - lettera c) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso, di concerto con il Dicastero del tesoro, il decreto 16 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 139 del 28 maggio 1975, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche verificatesi il 30 e 31 dicembre 1974 nelle province di Brindisi, Foggia e Taranto ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Con lo stesso decreto sono state delimitate le zone agrarie della provincia di Brindisi nelle quali possono trovare applicazione le provvidenze contributive, per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, e quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostruzione dei capitali

di conduzione, previste, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della citata legge, nonché quelle della provincia di Taranto, per l'intero territorio, nelle quali possono trovare attuazione le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte, previste dall'articolo 4 della legge stessa.

Per quanto attiene alle zone agrarie dei comuni della provincia di Bari danneggiate dallo stesso evento calamitoso, si fa presente che la Regione Puglia non ha formulato proposte in merito.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

CICCARDINI E BERNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se siano a conoscenza della questione edilizia riguardante il parco del Circeo e più specificatamente la zona di Quarto Caldo che, negli ultimi tempi, sarebbe stata presa incontrastatamente d'assalto da parte di costruttori e di speculatori;

se corrisponda a verità quanto riportato dalla stampa in riferimento a sedicenti lottizzazioni camuffate in questo settore, legalizzate da licenze concesse dal comune e grazie ai pareri favorevoli della sovrintendenza;

se sia altresì vero che alcuni costruttori, ottenute le licenze edilizie, abbiano edificato in difformità delle stesse nelle zone più caratteristiche del Circeo con gravi danni al patrimonio paesaggistico;

se ritengano utile un loro intervento affinché venga rispettato il blocco edilizio imposto dalla regione in modo da fermare la espansione del cemento e di conseguenza favorire anche gli operatori turistici e il ricco patrimonio naturale della zona attualmente alla mercè di una sconsiderata pianificazione urbanistica;

se giudichino opportuno promuovere una indagine e una iniziativa del Governo perché tutto il territorio del parco nazionale del Circeo venga tutelato da provvedimenti speciali per la conservazione e preservazione dell'ambiente naturale.

Gli interroganti sollecitano a tal fine un pronto interessamento proprio in considerazione del valore ecologico e paesaggistico della zona — per altro di interesse nazionale — altrimenti destinata, con le suddette proce-

sure, a perdere definitivamente il suo intrinseco valore di naturale bene pubblico. (4-10509)

RISPOSTA. — Effettivamente, risulta che in località Quarto Caldo, in territorio del comune di San Felice Circeo compreso nel parco nazionale del Circeo, è in atto la costruzione di numerosi fabbricati.

I progetti di costruzione sono stati presentati alla direzione del parco dopo che avevano già conseguito l'approvazione da parte della sovrintendenza ai monumenti del Lazio e la licenza edilizia dal comune di San Felice Circeo.

L'amministrazione del parco, anche in seguito alle direttive impartite dalla direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione delle costruzioni, in quanto l'ulteriore espansione delle stesse nella zona avrebbe sempre più aggravato la già compromessa situazione ambientale.

Alcuni costruttori non hanno tenuto conto del parere negativo espresso ed hanno dato inizio ai lavori. A carico di essi sono state elevate contravvenzioni, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 gennaio 1934, n. 285, che prevede la tutela di alcune specie vegetali.

In proposito, è opportuno rilevare che, per quanto concerne il parco, al momento attuale, il solo intervento possibile da parte dell'autorità forestale, è appunto quello relativo al danneggiamento di specie vegetali protette.

Risulta alla direzione del parco che, in questi ultimi tempi, un esame del regolamento edilizio ha fatto rilevare discordanze riguardanti gli indici di edificabilità di alcune zone e la configurazione in lottizzazioni di alcune costruzioni ricadenti nella zona destinata a verde privato.

Al riguardo, sono in corso accertamenti da parte delle competenti autorità regionali.

A sua volta, il commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria, con sede in Roma, nella cui circoscrizione rientra il territorio del comune di San Felice Circeo, ha riferito che, durante le verifiche disposte per accertare la situazione demaniale dei terreni di uso civico nel territorio di quel comune, era stato ripetutamente segnalato l'inizio di costruzioni abusive su detti terreni.

Nelle segnalazioni stesse gli abusi venivano localizzati nel parco nazionale del Circeo.

Il commissariato, potendo i fatti lamentati ipotizzare estremi di reati perseguibili d'ufficio, anche al fine di impedire che il predetto patrimonio nazionale subisse ulteriori deterioramenti, ha dato incarico ai carabinieri di Sabaudia (Latina), di accertare la verità dei fatti, riservandosi di disporre, all'esito delle indagini, i provvedimenti conservativi del caso.

Lo stesso commissariato ha recentemente fatto presente che è tuttora in attesa dell'esito delle indagini di polizia giudiziaria e dell'eventuale inizio dell'azione penale nei confronti degli occupatori dei terreni di uso civico del comune di San Felice Circeo, che hanno iniziato abusive costruzioni sui terreni medesimi.

Nella sede amministrativa, è stata disposta ed eseguita la pubblicazione degli atti istruttori concernenti ettari 17.45.96 di terreni di uso civico, in località Pantano Marino di San Felice Circeo, abusivamente occupati da 50 ditte, per i quali il commissariato ha emesso provvedimento di legittimazione, la cui documentazione è all'esame di questo Ministero, per promuovere l'emissione del relativo decreto presidenziale di approvazione.

Inoltre, è in corso di esame il progetto riguardante la sistemazione delle occupazioni in contrada Quarto Caldo, per cui risulta già disposto il deposito e la pubblicazione dei relativi atti.

Intanto, questo Ministero, la direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e l'amministrazione del parco sono già intervenuti affinché, da parte delle competenti autorità, vengano messi urgentemente in atto tutti gli accorgimenti necessari per scongiurare l'ulteriore degradazione dell'ambiente e la conseguente scomparsa di un prezioso patrimonio naturalistico, storico e paesaggistico, prospettando, in particolare, alla Sovrintendenza dei monumenti l'opportunità di instaurare un coordinamento delle istruttorie riguardanti le utilizzazioni del territorio del parco. Tale opportunità è stata condivisa dalla sovrintendenza.

Si precisa infine che, in attesa di una nuova disciplina dei parchi nazionali, delle riserve naturali e dei parchi naturali regionali, per la quale questo Ministero ha in corso di definizione per la successiva diramazione uno schema di disegno di legge-

quadro, sono state intraprese le azioni di competenza di questo Ministero medesimo, intese ad assicurare una più valida protezione del parco, mediante l'emanazione di due provvedimenti, riguardanti, rispettivamente, la modifica dei confini del parco stesso e la revisione del ricordato regolamento del 1935.

Il primo degli anzidetti provvedimenti si è concretato nel decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1975, mentre l'altro è tuttora in corso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

D'ALESSIO E CESARONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere l'entità degli incendi di boschi verificatisi nelle province del Lazio durante questa estate; il consuntivo degli interventi di difesa operati dal corpo dei vigili del fuoco, dal corpo forestale e dai comuni interessati; la funzionalità e l'efficacia delle misure di prevenzione adottate negli anni passati; per sapere inoltre se siano state esperite indagini di polizia per accertare le responsabilità colpose o dolose dei citati incendi con particolare riferimento alle zone di San Felice Circeo, di Sermoneta, di Sezze (Latina) e di Palestrina (Roma) e a quali conclusioni esse siano pervenute. (4-11028)

RISPOSTA. — Durante l'anno 1974 si sono verificati nel Lazio 446 incendi che hanno interessato una superficie complessiva di ettari 7.050 circa, di cui: ettari 1.704 di boschi di alto fusto, ettari 5.219 di boschi cedui, ettari 125 di terreni cespugliati. La superficie di alto fusto deve considerarsi per il 90 per cento di resinose provenienti da rimboschimenti. La perdita in termini monetari è stata di lire 2 miliardi circa, mentre il corrispondente danno prodotto all'ambiente è pressoché incalcolabile.

Alle operazioni di spegnimento ha sempre partecipato il personale del corpo forestale dello Stato, in collaborazione con i vigili del fuoco, gli altri corpi di polizia e volontari.

L'ispettorato regionale delle foreste del Lazio ha coordinato l'intero servizio, impartendo ai dipendenti ispettorati ripartimentali le opportune disposizioni sulla necessità e il modo di rendere più efficiente il lavoro, te-

nendo conto tanto delle esperienze passate, quanto dei nuovi e più moderni mezzi di lotta.

Al riguardo, la Regione Lazio ha emanato la legge del 4 febbraio 1974, n. 5, che dispone finanziamenti annuali per la prevenzione degli incendi nei boschi ed interventi per la ricostituzione boschiva.

Il territorio laziale è stato suddiviso in distretti antincendio, nell'ambito dei quali, da quest'anno, operano squadre di pronto intervento, munite di idonea attrezzatura, con apprezzabili risultati sia per l'avvistamento che per la prevenzione ed estinzione degli incendi.

Dai dati avuti sino ad ora, si è riscontrata una diminuzione di dette calamità, con conseguenti minori danni al patrimonio boschivo.

Per quanto riguarda, infine, gli incendi boschivi sviluppatasi nei circondari di Sermogeta, San Felice Circeo e Sabaudia, si fa presente che le relative indagini, esperite dalla arma dei carabinieri, hanno consentito di stabilire che quattro di essi hanno avuto origine da autocombustione, mentre due sono stati dolosi e gli autori sono stati identificati e denunciati; altri due incendi, invece, sono stati di origine colposa e i responsabili sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

DE' COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se l'articolo 259 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, debba essere interpretato nel senso che ogni titolare di pensione dello Stato possa chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore del testo unico citato, la revisione del proprio trattamento di pensione, con domanda motivata sotto pena di inammissibilità.

Difatti, l'articolo 43 (per i civili) e l'articolo 53 (per i militari) del richiamato testo unico prevedono che la base pensionabile sulla quale deve essere determinata la pensione è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti, « aumentati dei seguenti assegni: ... », tra i quali sono espressamente citati l'assegno perequativo pensionabile nonché

altri assegni consimili che non vennero estesi ai vecchi pensionati.

L'interrogante raccomanda un attento esame della questione, ricordando come, ad esempio, ai militari fino al grado di tenente colonnello, posti in congedo in data anteriore al 1° gennaio 1973, non sia stato concesso l'assegno perequativo pensionabile già citato, e ciò in base alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, mentre invece per gli altri gradi della cosiddetta dirigenza, cioè per il grado di colonnello e per i gradi superiori, le vecchie pensioni sono state tutte riliquidate, con decorrenza 1° dicembre 1972, in base all'articolo 14 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

L'interrogante chiede infine, in caso di interpretazione in senso negativo dell'articolo 259 del più volte citato testo unico, quale significato e portata abbia l'articolo in parola ed a che cosa intenda riferirsi. (4-11918)

RISPOSTA. — Il testo unico sulle pensioni, in conformità all'articolo 6 della legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, raccoglie le disposizioni in vigore in materia di pensioni, apportando ad esse le modificazioni e le integrazioni ritenute necessarie ai fini del loro coordinamento ed ammodernamento, senza nulla innovare sulla legislazione già esistente.

Pertanto, la possibilità di applicare le norme di cui all'articolo 259 dell'indicato testo unico anche per consentire la riliquidazione del trattamento di quiescenza con inclusione nella base pensionabile, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 43 e 53, dell'assegno perequativo e degli altri analoghi assegni pensionabili, non appare ipotizzabile.

A tale proposito occorre anche considerare che il carattere di generalità che riveste il problema della perequazione delle pensioni esclude, in via pregiudiziale, la possibilità di prendere in considerazione l'ipotesi di subordinare a singoli provvedimenti di revisione, su istanza di parte, la possibilità di conseguire un beneficio che riguarda la quasi totalità dei pensionati dello Stato cessati dal servizio prima della concessione degli assegni o indennità pensionabili e che ha sempre formato oggetto di specifici provvedimenti legislativi.

L'interpretazione proposta determinerebbe una ulteriore sperequazione per i pensionati a seconda che essi presentino o meno domanda di revisione entro il termine perentorio fissato dall'articolo 259.

In conclusione, la portata interpretativa dell'articolo 259 del testo unico, relativamen-

te alla revisione del trattamento pensionistico, deve essere limitata a quelle sole norme modificate per effetto dell'aggiornamento e coordinamento, alcune delle quali sono indicate nell'articolo 258 dello stesso testo unico o in altre ipotesi più favorevoli per lo interessato, come nel caso di riunione o di ricongiunzione dei servizi (articoli 112, 113, 131, 151), di computabilità di periodi (articoli 10 e seguenti, 28 e seguenti, ecc.), di riscatto con esenzione di oneri (articoli 11, 12, ecc.), e così via.

La riliquidazione delle pensioni per la dirigenza civile (articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 748), e per la cosiddetta dirigenza militare (articolo 14 della legge 10 dicembre 1973, n. 804) trova, invece, il proprio fondamento, rispettivamente, negli articoli 16-bis, ultimo comma, e 16-quater della legge di delega 18 marzo 1968, n. 249 (così come modificato dall'articolo 12 della legge n. 775 del 1970), i quali dispongono che la riliquidazione stessa debba essere effettuata con effetto dalla data di attribuzione dei trattamenti definitivi a favore del personale già in quiescenza, sulla base dei trattamenti medesimi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ABIS.

DELLA BRIOTTA E CONCAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che in occasione delle prime due aggiudicazioni per l'importazione sovvenzionata di 200 mila tonnellate di zucchero dai paesi terzi l'Italia non ha potuto beneficiare dei vantaggi derivanti dall'applicazione del regolamento CEE n. 191/75 del consiglio del 21 gennaio 1975 — se i seguenti fatti risultino veri:

- 1) che alla prima asta l'Italia non era neppure rappresentata;
- 2) che alla seconda asta le offerte italiane erano superiori di circa il 30 per cento a quelle degli altri paesi;
- 3) che delle due aggiudicazioni la parte più importante è andata alla Repubblica federale tedesca;
- 4) che la mancata partecipazione di concorrenti italiani può avere conseguenze sui prezzi al consumo dello zucchero e favorire manovre speculative in corso. (4-12828)

RISPOSTA. — A seguito dello svolgimento delle gare per l'aggiudicazione del contingen-

te di 500 mila tonnellate di zucchero d'importazione dai paesi terzi, complessivamente autorizzato dalla Comunità economica europea con sovvenzioni a carico del FEOGA, sono risultate aggiudicate a direzione Italia 187 mila tonnellate di prodotto.

Le aggiudicazioni relative agli altri paesi della Comunità, sempre in tonnellate, sono state: Francia -19.320; Regno Unito -237.380; Belgio e Lussemburgo -12 mila; Germania -45.320; Irlanda -10 mila.

Nessuna aggiudicazione si è avuta a direzione Olanda e Danimarca.

Quanto alle più alte richieste presentate dagli operatori italiani, si precisa che esse sono state giustificate in particolare con i più alti prezzi di acquisto sul mercato mondiale e con il maggiore costo del denaro nel nostro paese.

Con il provvedimento del CIP del 28 febbraio 1975, n. 5, si è cercato, appunto, di operare necessarie perequazioni di costo, per adeguare le condizioni di partecipazione dei nostri operatori a quelle degli altri operatori comunitari.

Nessuna conseguenza può derivare dal meccanismo delle gare, per il livello dei prezzi al consumo dello zucchero, dal momento che i prezzi massimi di vendita dei quantitativi sovvenzionati sono stati fissati direttamente dalla stessa normativa CEE.

D'altro canto, i prezzi massimi al consumo sono determinati in Italia con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Con l'occasione, si fa presente che il livello della remunerazione garantita ai produttori di barbabietole per la campagna 1975-1976, unitamente alla definizione di un accordo interprofessionale in anticipo rispetto alle semine, hanno comportato un incremento degli investimenti nella specifica coltura che si può valutare di circa il 30 per cento rispetto alla campagna 1974-1975.

Il Ministro: MARCORÀ.

DE MICHIELI VITTURI, FRANCHI E DAL SASSO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a loro conoscenza il fatto che sui territori dei comuni di Lorenzago e Lozzo di Cadore (Belluno) nelle notti tra il 16 e il 17 luglio e il 18 e 19 luglio 1975 si sono abbattuti due violenti nubifragi che hanno provocato ingen-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

ti danni alla cultura, ai boschi, alla viabilità ed agli immobili e per conoscere quali immediati interventi siano stati adottati e quali misure siano state prese in favore dei privati e degli enti locali colpiti.

(4-14178)

RISPOSTA. — Com'è noto, per poter far luogo all'emissione, da parte di questo Ministero, dei provvedimenti amministrativi per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, è necessario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, che i competenti organi regionali formulino proposte in merito.

Ciò premesso, si fa presente che, almeno a tutt'oggi, nessuna proposta è pervenuta dalla Regione Veneto, ai termini del citato decreto, per l'attuazione delle provvidenze previste dalla citata legge a favore delle zone agrarie della provincia di Belluno, danneggiate dalle avversità atmosferiche segnalate dagli interroganti.

Qualora e non appena proposte in tal senso perverranno da parte della regione, il Ministero non mancherà di esaminarle attentamente ai fini dell'eventuale emissione dei citati provvedimenti amministrativi, rammentando, però, che questi dovranno essere adottati di concerto con il Ministero del tesoro.

Il Ministero dell'interno ha comunicato di avere accreditato alla prefettura di Belluno la somma di lire 15 milioni per la attuazione, per il tramite dei competenti enti comunali di assistenza, di interventi assistenziali di carattere straordinario ed urgente in favore delle famiglie bisognose maggiormente colpite, ed in particolare di quelle dei comuni di Lozzo di Cadore, Lorenzago e Pedavena (Belluno).

Il Ministero dei lavori pubblici ha riferito che l'ufficio del genio civile di Belluno ha interessato i comuni di Lozzo e Lorenzago di Cadore in ordine alla possibilità di avvalersi delle provvidenze di cui alla legge regionale del 9 gennaio 1975 n. 1, per il ripristino dei danni subiti dalle infrastrutture comunali a causa del nubifragio verificatosi nella zona nei giorni 16 e 17 luglio 1975.

Il suddetto ufficio ha già provveduto a trasmettere alla Regione Veneto la domanda all'uopo presentata dal comune di Loz-

zo di Cadore, riservandosi di provvedere per il comune di Lorenzago non appena anche da parte di quest'ultimo sarà pervenuta analoga domanda.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

DI PUCCIO, RAFFAELLI E BONIFAZI.
— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali abbia autorizzato, con decreto del 10 gennaio 1975, l'Azienda di Stato foreste demaniali ad espropriare ettari 397.34.20 di terreno incolto e degradato nei comuni di Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) per una spesa di lire 595 milioni; e per sapere se ritenga tale autorizzazione in contrasto con le norme di legge e con i diritti della Regione Toscana e della locale comunità montana, infatti:

1) l'Azienda di Stato foreste demaniali ha ignorato completamente la esistenza della comunità montana della Val di Cecina (costituita il 30 maggio 1973) nel cui comprensorio rientrano i terreni sottoposti a esproprio per i quali compilò, in data 20 dicembre 1974, un piano stralcio nel quale sono indicati, fra l'altro, l'indirizzo e i relativi finanziamenti per il reperimento e la utilizzazione delle terre incolte ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

2) l'autorizzazione contraddice, non solo la norma costituzionale, ma anche lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in quanto rivolto alla ricostituzione del demanio forestale dell'Azienda di Stato, sottraendo competenze proprie delle regioni;

3) essa, inoltre, non tiene in alcun conto l'ordine del giorno approvato alla unanimità del consiglio comunale di Pomarance nella seduta del 1° febbraio 1975, la mozione approvata da tutti i gruppi democratici del consiglio regionale toscano, nella seduta dell'11 febbraio 1975, né la richiesta di revoca del decreto avanzata dalla comunità montana della Val di Cecina.

Gli interroganti ritengono altresì che, trattandosi di terreni incolti, il prezzo, fissato in quasi un milione e mezzo ad ettaro, per una cifra totale di lire 595 milioni, non soltanto è superiore alle tabelle dello ufficio tecnico erariale per gli espropri per pubblica utilità, ma addirittura al valore del libero mercato; ciò fa apparire l'atto di

esproprio come un premio per coloro che, possedendo terreni coltivabili, li lasciano incolti contribuendo così ad aggravare la già grave crisi della agricoltura che ha investito il paese.

Di fronte a decisioni come quelle susposte gli interroganti si domandano se tutto ciò possa costituire un precedente quanto mai negativo nei confronti di future operazioni di esproprio per le quali si usa pubblico denaro per premiare la proprietà assenteista e chiedono se il ministro ritenga suo dovere intervenire revocando il decreto per ridare alla regione e alla comunità montana le funzioni che la Costituzione e le leggi hanno loro assegnato.

(4-12831)

RISPOSTA. — Gli atti e le procedure stabilite dalla legge per addivenire all'eventuale acquisto, da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dell'azienda agricola, La Lustignana, sita nei comuni di Pomorance e Castelnuovo di Cecina (Pisa) sono stati sospesi.

Il Ministro: MARCORÀ.

FIORIELLO, VETERE, CESARONI E CAPPONI BENTIVEGNA CARLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che la Corte dei conti, da qualche tempo, attira su di sé l'attenzione dell'opinione pubblica: ora per note vicende del decreto sulla dirigenza, per l'interpretazione di leggi da adattare alle proprie esigenze interne, ora per la denuncia degli enti inutili, ora per le disfunzioni dei suoi servizi denunciate dai sindacati del settore, per il trasferimento di un giudice il quale, in contrasto con il suo superiore diretto, voleva snellire, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, le procedure delle pesioni di guerra eccetera; considerato che l'opinione pubblica è venuta a conoscenza dell'iniziativa di 49 suoi magistrati i quali diffidano il Presidente del Consiglio perché provveda a ricoprire la carica di procuratore generale rimasta vacante dal 26 marzo 1973, data in cui è stato collocato in pensione l'allora titolare dottor Ferdinando Chiesa — le ragioni del ritardo (13 mesi), che si è accumulato nella nomina del nuovo procuratore generale presso la Corte dei conti.

Gli interroganti chiedono inoltre se ritenga incompatibili con lo stato di diritto

le attuali norme che disciplinano la nomina da parte del Presidente del Consiglio, dei massimi giudici preposti a controllare e a giudicare l'attività amministrativa e contabile dei ministeri e della stessa Presidenza del Consiglio e se ritenga opportuno rivedere al più presto dette norme; al fine di ristrutturare l'intera Corte dei conti nel rispetto dell'articolo 100 della Costituzione e delle finalità che la stessa Costituzione le assegna.

(4-09848)

RISPOSTA. — Il procuratore generale della Corte dei conti è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 marzo 1975, nella persona del presidente di sezione della corte stessa professor dottor Mario Sinopoli.

Per quanto riguarda la procedura della nomina, si comunica che — a norma delle vigenti disposizioni — i presidenti di sezione ed il procuratore generale della Corte dei conti vengono scelti fra i magistrati della corte stessa appartenenti al grado immediatamente inferiore e sono nominati per decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

In ordine, poi, al problema della ristrutturazione dell'organismo, si informa che il presidente della corte ha istituito gruppi di studio per l'esame della complessa materia.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

FLAMIGNI, RIELA E LA TORRE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia consapevole delle decisioni adottate dai responsabili della prefettura e della questura di Palermo i quali, in occasione di una libera manifestazione indetta dalla federazione unitaria CGIL-CISL-UIL in quella città, hanno predisposto numerosi servizi impedendo a molti dipendenti della pubblica sicurezza di parteciparvi. Senza un'apparente giustificato motivo alla scuola di polizia giudiziaria hanno limitato al solo pomeriggio la libera uscita, pur essendo giornata festiva; hanno ordinato la riserva al raggruppamento della pubblica sicurezza con orari dalle 9 alle 13 e dalle 13 alla fine; hanno ordinato la riserva anche in questura; hanno imposto alla squadra mobile un pattugliamento straordinario violando in tal modo, non solo i principi dell'impiego equo e necessitato del personale, ma di-

mostrando — altresì — di eccedere nei poteri loro conferiti.

Per conoscere se sia anche consapevole delle illegali misure di repressione adottate nei confronti del personale di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, a mezzo di ingiustificati trasferimenti, abbassamenti delle note di qualifica e irrogazioni di sanzioni disciplinari di ogni genere.

Per sapere se intenda provvedere ad un pronto e sollecito riesame delle situazioni di quanti sono stati fin oggi ingiustamente colpiti. (4-13255)

RISPOSTA. — Nessun dovere hanno le autorità di polizia di tener conto, nell'ordinamento dei servizi dipendenti, dell'esistenza o meno di riunioni o iniziative come quelle cui gli interroganti si riferiscono, le quali, allo stato attuale della legislazione vigente, molto spesso, per i componenti della pubblica sicurezza, hanno il risultato di esporli ad occasioni di violazione delle norme del loro stato giuridico.

Tutto ciò premesso, l'asserzione, secondo la quale alcuni servizi di polizia sarebbero stati attuati pretestuosamente alla questura di Palermo, il 6 aprile 1975, per impedire la partecipazione di guardie di pubblica sicurezza all'assemblea sulla organizzazione sindacale delle forze dell'ordine indetta dalla CGIL, CISL e UIL, è destituita di fondamento. I servizi di vigilanza effettuati la mattina del predetto giorno, infatti, sono stati predisposti per prevenire incidenti in occasione del convegno regionale di amministratori comunali e provinciali del MSI-Destra nazionale, svoltosi presso l'Hotel La Torre di Mondello (Palermo).

La costituzione delle riserve di guardie di pubblica sicurezza si è resa necessaria per poter disporre, in qualunque momento, di un adeguato numero di guardie di pubblica sicurezza per far fronte ad improvvise esigenze e per il ragionevole timore che fossero poste in essere nella circostanza azioni di disturbo dell'ordine pubblico.

Giova, altresì, far presente che le due riserve di personale presso la caserma Lungaro e la questura, in numero di venti unità ciascuna, vengono comandate quasi ogni giorno e sono costituite con turni del personale degli uffici.

Per quanto concerne le guardie del reparto mobile, poi, soltanto venti unità ne sono state impegnate nella mattinata del

6 aprile 1975 per la riserva presso il commissariato di pubblica sicurezza Mondello.

Per i militari della scuola Polgai, si precisa che essi, essendo rientrati dalla licenza pasquale mercoledì 2 aprile 1975, cioè a metà settimana, avevano diritto solo a mezza giornata di riposo, di cui hanno fruito secondo i normali criteri, nelle ore pomeridiane.

La squadra mobile ha usufruito del riposo settimanale per l'80 per cento del personale. Dodici uomini sono stati comandati, come ogni domenica mattina, in due pattuglioni automontati in servizio antiscippo ed altri dieci uomini hanno costituito un pattuglione straordinario automontato effettuato in relazione alla nota recrudescenza di reati, così come è stato operato nei giorni precedenti e successivi.

Trattasi, quindi, di servizi di istituto, pienamente giustificati e rientranti nell'ambito delle ordinarie esigenze.

Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda l'impiego del personale della squadra mobile, effettuato con criterio di normalità ed adeguatezza alle note, pressanti esigenze.

Il numero dei dipendenti comandati nei pattuglioni di servizio alla squadra mobile nelle ore precedenti e concomitanti l'assemblea è stato minimo.

Si soggiunge che i servizi stessi sono stati una normale ripetizione di altri precedentemente effettuati.

Infine, appare egualmente infondata la affermazione di presunte misure persecutorie e repressive a carico degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza sul piano nazionale, mentre risulta improntato ad obiettività il generale comportamento dei comandanti e dei dirigenti dei servizi da cui dipende il personale di cui trattasi.

Il Ministro: GUI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, —

premesso che in data 25 giugno 1974 il ministro ha espresso parere favorevole per il mantenimento e l'esecuzione del progetto di plurirrigazione previsto nella zona adiacente all'impianto di depurazione di Gatteo a Mare (Forlì);

che in data 6 marzo 1975 l'assessore regionale all'agricoltura ha emesso con il consenso ministeriale e in considerazione dello stato della pratica, autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori e che ulti-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

mamente il consorzio bonifica forlivese ha proceduto ad indire la gara d'appalto per la esecuzione dei lavori -

i suoi intendimenti in ordine alla necessità di emettere quanto prima il decreto di finanziamento dell'opera con la quota massima prevista di contributo. (4-14007)

RISPOSTA. — Il progetto per la realizzazione di un impianto pluviirriguo in comune di Gatteo, a suo tempo presentato dal Consorzio di bonifica forlivese di Cesena, è stato incluso nel programma nazionale relativo all'undicesimo periodo di operatività della sezione orientamento del FEOGA ed inviato a Bruxelles con parere favorevole e con l'impegno di partecipazione finanziaria dello Stato italiano.

La commissione delle Comunità europee, in occasione delle recenti decisioni sul secondo gruppo dei progetti dell'undicesima *tranche*, non ha proposto per il contributo della sezione orientamento del FEOGA l'iniziativa di che trattasi, in quanto ha ritenuto che l'iniziativa stessa rientri nel campo di applicazione della direttiva n. 72/159/CEE.

È bene, comunque, precisare che questo Ministero, per i progetti italiani proposti alla CEE per il finanziamento comunitario, al fine di accelerare le complesse procedure per l'emanazione dei provvedimenti formali di intervento, ha invitato gli assessorati dell'agricoltura ad effettuare l'istruttoria anticipata dei progetti, facendo presente nel contempo che, ad istruttoria ultimata, gli assessorati medesimi avrebbero potuto concedere l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, ma che l'autorizzazione medesima non costituisce alcun impegno per l'amministrazione dello Stato, il cui formale intervento integrativo resta subordinato, evidentemente, alla favorevole decisione degli organi comunitari.

Il Ministro: MARCORÀ.

GARBI E POCETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'attività compiuta dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, non abbia prodotto alcun effetto;

se sappia che la vanificazione di quanto fatto da dette commissioni e l'attuale paralisi è dovuta al fatto che non è

stato ancora costituito l'apposito comitato presso il Ministero del lavoro di cui all'articolo 5 della stessa legge.

Per conoscere se ritenga di dover subito provvedere ad ottemperare al dettato della legge. (4-10468)

RISPOSTA. — Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, dopo i necessari adempimenti istruttori, è stato costituito con decreto ministeriale 22 novembre 1974 ed ha iniziato la sua attività nel mese di dicembre dell'anno 1974.

Tale comitato si è riunito regolarmente ed ha svolto i suoi lavori con impegno e sollecitudine, tenendo per altro conto che spesso le situazioni da valutare richiedono adeguato approfondimento, al fine di garantire che i benefici di una giusta legge riparatrice siano fruiti soltanto da quei soggetti che per l'attività sindacale e politica svolta ebbero a subire in passato discriminazioni e licenziamenti.

Alla data odierna sono state istruite circa tremila domande di cui 2.500 sono state esaminate dal comitato e definite.

Si può quindi ragionevolmente prevedere che il ritardo intercorso fra la data di approvazione della legge e quella in cui il comitato ha potuto effettivamente iniziare la sua attività sarà completamente neutralizzato nei prossimi mesi per effetto dell'intensificato ritmo di lavoro del comitato stesso.

Si comunica, infine, che si è provveduto ad intervenire presso l'INPS perché disponga una sollecita liquidazione delle pensioni agli aventi diritto.

Il Ministro: TOROS.

LA MARCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della difesa e dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

1) l'infestazione delle cimici del grano duro nelle zone interne della Sicilia ha assunto ormai le proporzioni di un vero e proprio disastro per l'economia agricola dell'isola e per decine di migliaia di famiglie di coltivatori delle province di Caltanissetta, Palermo e Agrigento;

2) nonostante gli sforzi compiuti fino ad ora dalla regione siciliana con l'impiego di due elicotteri sono stati disinfestati poco più di ottomila ettari di seminato,

mentre si calcola che le zone da disinfestare raggiungono ormai una superficie di oltre 50 mila ettari;

3) tecnici e scienziati accorsi sui luoghi colpiti dal terribile parassita prevedono una inarrestabile distruzione del raccolto in aree sempre più vaste;

4) di fronte al limitato intervento della Regione siciliana, la situazione impone impegni e misure eccezionali anche da parte dello Stato —

quali misure il Governo intenda adottare, anche in ordine alle pressanti richieste che in questi giorni provengono dalle popolazioni agricole interessate (come quella di Villalba (Caltanissetta) dove, da tre giorni, il municipio risulta occupato dai contadini per protesta contro l'inerzia delle autorità in quella zona fortemente infestata dalla cimice del grano), dalla stampa, dalle associazioni contadine e dalla stessa Regione siciliana.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se, di fronte alla necessità di potenziare la lotta contro la cimice con nuovi e più consistenti mezzi, il Governo intenda intervenire utilizzando elicotteri militari da attrezzare opportunamente alla bisogna, noleggiando o requisendo altri elicotteri, rafforzando le squadre di disinfestazione a terra, inviando tecnici ed esperti per l'assistenza in tutti i comuni interessati alla infestazione. (4-13665)

RISPOSTA. — A norma degli articoli 14, lettera a), e 20 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, sullo statuto della Regione siciliana, in materia di agricoltura — e perciò anche di difesa fitosanitaria — la regione ha, nel proprio territorio, la legislazione esclusiva e svolge le relative funzioni esecutive ed amministrative.

Ai termini, poi, dell'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, concernente l'esercizio, nella Regione siciliana, delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli uffici regionali e provinciali e qualsiasi altro ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi quindi gli osservatori per le malattie delle piante di Palermo e di Acireale (Catania), sono organi dell'amministrazione regionale.

È da aggiungere che, ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle regioni a statuto or-

dinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici, le funzioni amministrative concernenti gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, nonché l'attività dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante, sono state trasferite, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario e sono stati conseguentemente, dall'articolo 19 dello stesso decreto presidenziale, soppressi i relativi stanziamenti.

Pertanto, questo Ministero non ha né poteri né, comunque, gli uffici e i mezzi finanziari per intervenire nelle zone della Sicilia colpite dalla infestazione di Aelia rostrata, segnalata dall'interrogante.

Ciò necessariamente premesso, c'è da precisare che questo pentatomide — detto volgarmente cimice del grano — iberna su diverse specie di piante, come il ginepro, alcune graminacee spontanee, nonché ce-pugli di faggio, quercia, eccetera, per poi migrare nei campi di grano dove si nutre delle foglie, degli steli e delle spighe.

I danni variano secondo lo sviluppo vegetativo delle piante di frumento. In particolare, nelle spighe, la puntura del rachide può provocare la completa distruzione di tutta la parte superiore a quella dove è stata praticata. Nelle cariossidi si verifica il cosiddetto cimiciato — ed è il danno più frequente — che comporta, come i forti enzimi della saliva iniettata dall'insetto, la distruzione dell'aleurone e la decomposizione dell'amido, rendendo le farine non utilizzabili.

Dei metodi di lotta consigliati, quello più valido consiste nell'intervenire con insetticidi (esteri fosforici) sui soggetti adulti provenienti dai rifugi invernali, ma prima che questi si diffondano su più ampia superficie, come purtroppo è avvenuto in Sicilia, dove non si era intervenuti in tempo utile.

L'infestazione verificatasi sulle colture di frumento in Sicilia ha interessato le province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento ed Enna per una estensione di alcune migliaia di ettari.

Le prime segnalazioni sono pervenute al Ministero da associazioni di coltivatori diretti delle zone infestate, da singoli coltivatori e poi da varie autorità locali e regionali.

Purtroppo, gli invocati interventi fitosanitari, a parte l'accennata impossibilità d'intervento del Ministero, non sarebbero stati di alcuna efficacia, essendosi l'infestazione già propagata su vaste superfici.

Tuttavia, il Ministero, nei limiti delle proprie competenze, ha dato incarico all'Istituto di zoologia agraria di Firenze — che ha una conoscenza approfondita del pentatomide in questione — di effettuare sopralluoghi nelle zone infestate, al fine di suggerire alle autorità regionali tutti i mezzi e misure ritenuti idonei ad evitare il ripetersi di nuove massicce infestazioni, che potrebbero causare danni ancora più gravi all'economia agricola siciliana.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che anche quest'anno la stagione venatoria è stata aperta con diversità di calendari a livello regionale, creando un giustificato ulteriore malcontento tra i cacciatori — se in attesa della nuova legge-quadro, non essendo possibile per i più diversi motivi unificare mediante disposizioni a carattere globale, valide per tutto il territorio nazionale, i punti chiave dell'attività venatoria che superano i problemi attuati (calendario, i giorni settimanali di caccia, il numero dei capi di selvaggina da abbattere secondo le specie) e ciò al di fuori degli altri problemi locali che sono di spettanza delle regioni, ritengano opportuno i competenti uffici intervenire con adeguate iniziative. (4-14615)

RISPOSTA. — Effettivamente, le leggi regionali che hanno disciplinato la caccia non sempre si sono attenute ai principi fondamentali contenuti nella vigente legislazione venatoria (testo unico delle disposizioni sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni).

Soltanto con l'emanazione della legge-quadro sulla caccia — per la quale, come è noto, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha predisposto un testo unificato delle varie proposte di legge presentate in merito — si potrà avere un indirizzo uniforme per le leggi e i calendari venatori regionali e provinciali.

In tal modo, si eviterà l'insorgere di conflitti di interesse fra i cacciatori delle diverse province, come è avvenuto nell'anno venatorio in corso.

Si assicura, comunque, l'interrogante che, sui più importanti problemi della caccia, questo Ministero non ha tralasciato alcuna occasione per prospettare la necessità che da parte delle regioni, in attesa della emanazione della legge-quadro, venissero osservate le disposizioni del citato testo unico, al fine di avere norme e termini venatori uguali su tutto il territorio nazionale.

Il Ministro: MARCORA.

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che l'Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU) è preoccupata per i furti di autocarri e di merci che sono stati registrati particolarmente in Italia dove centocinquanta autocarri stranieri sono scomparsi nel 1974 e, se ritrovati, sono in genere manomessi e vuotati dalle merci che trasportavano — quale iniziativa si intenda adottare per la richiesta creazione di impianti municipali e parcheggi sorvegliati particolarmente nelle città di Milano e Torino. (4-14830)

RISPOSTA. — Il deprecabile fenomeno dei numerosi furti di autocarri stranieri che da qualche tempo si sta verificando in Italia è già ben noto a questa Amministrazione in quanto comprensibili, reiterate lagnanze sono pervenute da parte delle associazioni che rappresentano le categorie dei trasportatori. Anche il ministro delle comunicazioni belga, nel decorso anno 1974, ha segnalato tale fenomeno. Alle lagnanze delle autorità belghe si sono aggiunte quelle manifestate dalle autorità olandesi, per analoghi fatti, nonché le altre numerosissime di trasportatori italiani.

Al riguardo deve precisare che la questione di che trattasi non riguarda specificamente la competenza di questo dicastero, e pertanto non si è potuto fare altro che richiedere la partecipazione del competente Ministero dell'interno per una più intensa opera di vigilanza e di repressione nel settore indicato da parte dei competenti organi di polizia, in modo da pervenire alla eliminazione di un così esteso fenomeno criminoso.

Per quanto concerne poi l'eventualità prospettata dall'interrogante, di creare im-

pianti municipali e parcheggi sorvegliati, particolarmente nelle città di Milano e Torino, si fa presente che tali iniziative possono essere autonomamente adottate dalle singole autorità comunali, senza la necessità di particolari interventi da parte di questo Ministero.

Il Ministro: MARTINELLI.

MALAGUGINI, COCCIA E SPAGNOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali il Consiglio superiore della magistratura abbia abbandonato la pratica di redigere proprie relazioni annuali sullo stato e sui problemi della giustizia, privando così il Parlamento e il paese di un documento conoscitivo e valutativo di notevole importanza proprio in una situazione nella quale i temi della giustizia e della lotta alla criminalità comune e politica hanno acquistato straordinario rilievo. (4-12242)

RISPOSTA. — Si trascrive qui di seguito, la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 13 marzo 1975.

Il Consiglio, ritenendo che la relazione alle Camere sullo stato della giustizia — perché possa rispondere ad una effettiva funzione di collegamento fra magistratura e Parlamento — debba rappresentare una sintesi aggiornata dei problemi più dibattuti ed attuali dell'amministrazione della giustizia, ha riaffermato l'esigenza, emersa in sede di determinazione dei criteri direttivi della relazione stessa, di approfondire la complessa tematica delle riforme utilizzando anche l'esperienza diretta dei magistrati mediante periodici incontri di studio che si sono svolti ad iniziativa e con il coordinamento dello stesso consiglio e che hanno avuto ad oggetto specialmente il nuovo processo del lavoro, le riforme in tema di diritto e procedura penale, quelle sul diritto di famiglia e sull'ordinamento giudiziario.

Sulla base delle esperienze acquisite, la relazione al Parlamento è in avanzato corso di redazione e sarà quindi al più presto presentata.

Il Ministro: ORONZO REALE.

MANCA. — *Ai Ministri degli affari esteri e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se siano a conoscenza della richiesta

avanzata da parte delle comunità italiane in Belgio — in particolare dei concittadini residenti a Bruxelles e a Liegi — rivolta ad ottenere la diffusione dei programmi televisivi della RAI nei centri citati e quindi la possibilità di riceverli da parte delle comunità italiane.

A quanto apprende l'interrogante, la richiesta — che ha assunto anche forma di petizioni sottoposte alle Presidenze dei due rami del Parlamento — potrebbe essere soddisfatta dalla RAI, utilizzando i ponti radio già esistenti per l'eurovisione, con una spesa presumibile che si aggirerebbe intorno ai 500 milioni annui.

L'interrogante desidera sapere se i ministri interessati ritengano opportuno rispondere positivamente ad una richiesta che appare giustificata dal legittimo desiderio delle comunità di emigranti di mantenere uno stretto rapporto con il proprio paese; e se ritengano quindi di mettere in atto tutti gli interventi necessari a tal fine, anche attraverso opportuni contatti con il paese ospitante, prevedendo eventualmente la ripartizione degli oneri relativi tra i dicasteri interessati. (4-13303)

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza dell'aspirazione manifestata dalle comunità italiane in Belgio, come in altri paesi, di poter ricevere i programmi televisivi della RAI ed è pienamente favorevole all'adozione di idonee misure, da parte delle amministrazioni ed enti competenti, dirette a soddisfare il desiderio espresso dai nostri connazionali.

Pur tuttavia, in proposito si ritiene opportuno informare l'interrogante delle difficoltà che ci sono state rappresentate dall'ente radiotelevisivo nazionale.

L'eventuale invio del nostro segnale in Belgio attraverso i circuiti permanenti, dovrebbe essere affidato all'Unione europea di radiodiffusione per gli scambi televisivi eurovisione, che attualmente impegnano parzialmente tali circuiti, a tempi fissi, per gli scambi quotidiani di attualità ed estemporaneamente ogni volta che vengono richiesti per altre trasmissioni della eurovisione stessa. Si verificherebbe perciò (nell'ipotesi che l'unione accedesse ad una richiesta di subaffitto) una situazione aleatoria nei confronti dei nostri programmi, in quanto una proprietà assoluta dovrebbe essere riservata alle necessità dell'eurovisione, ogni volta che queste si presentassero. Sarebbe dunque

necessario affittare circuiti in ponte radio, situati fuori dall'Italia, dalle amministrazioni postali dei paesi che il segnale dovrebbe attraversare. A parte l'entità del corrispettivo da versare in franchi-oro alle dette amministrazioni, rimane da verificare se tali amministrazioni siano disposte a concedere l'affitto e per quali periodi.

In Belgio, poi, il segnale dovrebbe essere captato e ridistribuito, anche nel caso in cui si pensasse ad una distribuzione locale mediante sistemi via cavo, a cura dell'ente radiotelevisivo nazionale belga (RTB-BRT) il cui assenso sarebbe necessario.

Come indicato dall'interrogante, la spesa occorrente per l'intera operazione dovrebbe presumibilmente aggirarsi sui 500 milioni di lire annue.

Si fa osservare, comunque, che negli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è previsto che la concessionaria RAI predisponga annualmente, in base al parere della Commissione parlamentare di vigilanza, sulle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni di altri paesi per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Tali programmi saranno regolati mediante apposite convenzioni aggiuntive — attualmente in fase di elaborazione — tra la concessionaria e le amministrazioni competenti essendo stata approvata la stipula della convenzione principale fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452. Conseguentemente quindi, si potrà senz'altro condurre l'esame, in concreto, della questione prospettata dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GRANELLI.

MARIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se risponda al vero la notizia di stampa che sarebbe intendimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste arrivare alla ingiustificata esclusione del vitigno dell'uva pergolone dall'elenco dei vitigni abilitati dal MEC alla vinificazione;

se sia a conoscenza del vivo stato di allarme di circa 35 mila coltivatori dell'uva pergolone e di tutti gli organismi amministrativi ed economici delle zone della costa

adriatica, in particolare quella di Ortona (Chieti), interessata vitalmente al problema essendo tale coltura unica fonte di lavoro e di sostentamento;

se ritenga invece doveroso per le sueposte considerazioni, impegnare tutti gli organi nazionali competenti, stante l'attuale notevole insicurezza del commercio con l'estero, per l'esportazione dell'uva da tavola e stante l'accertato elevato pregio organolettico dell'uva pergolone ottimale anche per la vinificazione, a mantenere il vitigno in questione tra quelli ammessi alla vinificazione;

infine, se ritenga che nella situazione economica italiana proporre l'estirpazione dei vigneti per evitare le guerre del vino significhi ripetere l'assurda operazione dell'abbattimento dei bovini, riducendosi veramente la politica comunitaria ad una farsa o meglio, ad una provocatoria drammatica sfida al buonsenso ed alle elementari finalità dello scambio tra paesi singoli o raggruppati. (4-14230)

RISPOSTA. — L'uva pergolone, sinonimo dell'uva regina, è stata, a suo tempo, ammessa alla vinificazione limitatamente alla sola provincia di Chieti.

Il vitigno in questione, infatti, risulta regolarmente iscritto nell'elenco comunitario dei vitigni ad uva da vino.

In merito alla paventata esclusione dell'uva pergolone dalla vinificazione, si precisa che, alla data odierna, non sono previste iniziative, in sede MEC o al livello ministeriale, volte ad apportare modifiche all'elenco comunitario dei vitigni ad uva da vino, ammessi alla coltivazione nel nostro paese, sia come raccomandati che come autorizzati.

Per quanto si riferisce, infine, al problema della estirpazione dei vigneti, si fa presente che lo stesso è stato sollevato nel corso delle discussioni riguardanti le proposte di modifica dei regolamenti di base del settore vitivinicolo, durante le quali è stata ravvisata l'opportunità di conseguire un più equilibrato rapporto tra produzione e consumi.

Comunque, alla data odierna, nulla di preciso è emerso in sede di commissione CEE, anche per le eventuali implicazioni finanziarie che il problema medesimo porrebbe a carico del FEOGA.

Il Ministro: MARCORÀ.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali direttive persegua, in tema di ordine pubblico, il vice questore Tullio De Rose in Viareggio (Lucca), per cui i vari reati che vengono commessi e che portano la sigla della sinistra (le nuove bombe scoppiate nel febbraio-marzo 1975 in Viareggio; accoltellamento di Marco Bracci nella notte di domenica 16 giugno 1975 a Lido di Camaiole (Lucca); le due bombe esplose durante le votazioni sempre a Lido di Camaiole) vengono sistematicamente minimizzati, arrivando perfino a influenzare la stampa locale perché dia versioni non rispondenti al vero; mentre la solerzia non è mai troppa quando si tratta di operare nei riguardi di cittadini classificati di destra;

se il ministro si renda conto come tale comportamento, anziché tutelare l'ordine pubblico, lo esaspera, al punto da creare un clima di tensione sulla cui scia possono accadere fatti gravi. (4-13870)

RISPOSTA. — Il vice questore dottor Tullio De Rose, dirigente il commissariato di pubblica sicurezza di Viareggio, si è prodigato senza riserve, con i funzionari della questura e dell'antiterrorismo, nelle indagini condotte con estrema meticolosità dopo lo scoppio di nove ordigni, verificatosi nel febbraio 1975, durante il periodo del carnevale.

Alla procura della Repubblica di Lucca fu inviato, in data 28 febbraio 1975, un ampio rapporto che è stato determinante per gli ulteriori sviluppi e la conclusione delle indagini stesse, con l'identificazione e la denuncia dei responsabili delle esplosioni in argomento.

Nell'occasione il dottor De Rose, che non ha né minimizzato né esaltato i fatti, limitandosi a rappresentarli all'autorità giudiziaria nella loro obiettiva ed esatta portata, non ha avuto alcun contatto con la stampa.

Circa le lesioni da coltello subite dal giovane Marco Bracci la sera del 15 giugno 1975, e lo scoppio di due ordigni esplosivi la sera del 16 giugno 1975, si precisa che si tratta di fatti avvenuti a Lido Camaiole, comune non compreso nella circoscrizione territoriale del commissariato, il cui dirigente ha competenza soltanto per la città di Viareggio. Anche in detti casi, però, lo ufficio di pubblica sicurezza di Viareggio

e l'ufficio politico della questura sono intervenuti in appoggio all'azione dell'arma locale. Le indagini in merito sono tuttora in corso, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

L'opera del dottor De Rose alla direzione del commissariato di Viareggio è stata sempre svolta con impegno, senso di misura e di equilibrio, improntata alla massima imparzialità ed alla più rigorosa applicazione della legge, come è anche dimostrato dai fatti del 7 febbraio 1975, allorché, sotto la spinta di elementi di estrema sinistra, fu assediata, da diverse centinaia di dimostranti, la sede del MSI-Destra nazionale. Nella circostanza, il dottor De Rose, per tutelare l'incolumità del segretario della federazione versiliese del suddetto partito e di alcuni iscritti, ha subito un collasso, per cui si rese necessario il suo ricovero in ospedale.

Altro funzionario, un sottufficiale ed un appuntato del commissariato, hanno riportato, nell'occasione, ferite e contusioni varie.

Si soggiunge, altresì, che il dottor De Rose, nel periodo di circa 18 mesi di dirigenza dell'ufficio, ha trasmesso all'autorità giudiziaria oltre quindici rapporti a carico di appartenenti a partiti ed a movimenti di estrema sinistra, per reati di vario genere, alcuni dei quali perpetrati proprio in danno di iscritti o simpatizzanti del MSI-Destra nazionale.

Per quanto sopra, sono destituite di fondamento le censure espresse dall'interrogante nei confronti del citato funzionario.

Il Ministro dell'interno: GUI.

ORLANDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga che la ipotizzata revoca dell'autorizzazione ministeriale 6 ottobre 1970 — attraverso cui era stata consentita la duplice destinazione, per il consumo e per la vinificazione, dell'uva pergolone — non si traduca, per effetto dell'imprevisto ed imprevedibile divieto di vinificazione, in un ingiusto danno della nostra produzione e, in particolare, dei produttori dell'area di Ortona (Chieti), soprattutto in relazione alle ingenti somme investite nella zona per la realizzazione di cantine sociali.

L'interrogante sottolinea:

1) l'assurdità del ritenere che sia proprio il pergolone ad essere responsabile della crisi nazionale del vino, tenuto conto che

la sua produzione rappresenta appena l'1,23 per cento di quella nazionale;

2) l'incongruenza di provvedimenti del tutto difformi tra loro, per cui, nel giro di pochi anni, viene prima specificamente autorizzata e poi vietata la naturale destinazione a vino di larghi quantitativi di un prodotto in un ben delimitato comprensorio;

3) l'ingiustizia del far ricadere le conseguenze economiche di un provvedimento tanto unilaterale sui 35 mila operatori — agricoltori, commercianti, addetti alle cantine sociali — la cui attività è legata, nell'area di Ortona, alla tradizionale produzione dell'uva pergolone. (4-14330)

RISPOSTA. — L'uva pergolone, sinonimo dell'uva regina, è stata, a suo tempo, ammessa alla vinificazione, limitatamente alla provincia di Chieti.

Il relativo vitigno, infatti, risulta regolarmente iscritto nell'elenco comunitario dei vitigni ad uva da vino.

In merito alla paventata esclusione dell'uva pergolone dalla vinificazione, si precisa che, alla data odierna, non sono previste, in sede MEC o a livello ministeriale, iniziative volte a modificare l'elenco comunitario dei vitigni ad uva da vino, ammesse alla coltivazione nel nostro paese.

Il Ministro: MARCORÀ.

ORLANDO, EVANGELISTI, VILLA, MAMMI, GALLONI E PENNACCHINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda a verità la notizia pubblicata da alcuni organi di stampa, secondo la quale si procederebbe al taglio di 600 alberi centenari di alto fusto della Macchia grande, in località Manziana (Roma), taglio deciso dalla locale università agraria;

in caso affermativo se sia opportuno procedere all'abbattimento di querce secolari con evidente danno al patrimonio boschivo italiano, tenendo anche conto del fatto che, secondo esperti, l'abbattimento di 600 querce porterebbe inevitabilmente alla distruzione di almeno altri 600 alberi e di migliaia di metri quadrati di sottobosco;

se sia vero che il presidente della locale università agraria, il quale per conto dei cittadini di Manziana gestisce il bosco,

si sia rifiutato di accettare i 32 milioni offerti dalla regione per evitare il taglio del bosco, quale risarcimento del mancato taglio degli alberi da parte di una società del nord che ha vinto l'asta pubblica per tale taglio per la cifra appunto di 32 milioni;

se il bosco di Manziana sia sottoposto a vincolo panoramico e sia tutelato da rischi del genere;

se sia stata applicata alla zona di Manziana la legge regionale che mira ad impedire il taglio dei boschi nel Lazio e, se sia stata applicata, come questo si possa conciliare con la decisione presa dalla locale università agraria;

se sia il caso di intervenire tempestivamente, anche ponendo vincolo paesaggistico, per evitare tale scempio, visto che il presidente della locale università agraria, sordo alle richieste di un gruppo numeroso di cittadini di Manziana, delle sezioni regionali di Italia nostra, della Kronos e di altre associazioni per la tutela e la protezione dell'ambiente che si sono mosse al riguardo, sembra deciso a procedere all'abbattimento degli alberi. (4-11906)

RISPOSTA. — Il commissariato agli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria, con sede in Roma, nella cui giurisdizione ricade il territorio del comune di Manziana, interpellato in merito, ha precisato che il bosco di natura demaniale civica, sito in località Macchia grande, appartenente alla università agraria di Manziana, è sottoposto a vincolo paesaggistico dalla sovrintendenza ai monumenti del Lazio.

Il citato bosco risulta oggetto di apposita deliberazione della giunta regionale in data 26 novembre 1974, n. 4871, in applicazione della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, che lo definisce zona di rilevante interesse vegetazionale, da cui la imposizione di alcuni divieti, previsti dalla legge stessa, fra i quali quello della esecuzione di taglio boschivo, anche parziale.

In effetti, il consiglio di amministrazione della succitata università agraria aveva deciso, con deliberazioni 24 gennaio 1974 e 30 ottobre 1974, di procedere al taglio del bosco, sezioni n. 14 (Solfaraticchie) e n. 19 (Viarello) e di indire l'asta pubblica per la vendita del legno ritraibile da tale taglio. In pendenza di tale procedimento, risulta che il comitato di controllo della regione Lazio — sezione della provincia di

Roma — negava, tra l'altro, l'esecutorietà del contratto per la esitazione del materiale legnoso.

Pertanto, e anche in seguito all'intervento in data 17 gennaio 1975, della sovrintendenza ai monumenti del Lazio, la questione del taglio è, almeno per il momento, superata, ma ciò non risolve i complessi problemi della conservazione del bosco nella sua attuale struttura.

Invero, sotto il profilo strettamente tecnico, premesso che il progetto di taglio (per l'esattezza 633 alberi) è stato compilato dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Roma, su richiesta dell'ente proprietario e in esecuzione di quanto previsto dal piano di assestamento per il decennio 1967-76, il cui scopo essenziale è quello di assicurare la perennità del bosco, c'è da considerare che qualsiasi bosco è una comunità di organismi viventi, che può mantenersi in condizioni di equilibrio soltanto allorché si tratti di fitocenosi naturale esente da perturbazioni umane (foresta vergine). Questo non è il caso del bosco Macchia grande di Manziana, la cui attuale struttura deriva da continue e perduranti azioni antropiche (tagli, pascoli, fruizione turistica).

A parte i fatti nuovi prodottisi negli ultimi anni (crescente utilizzazione turistica), i quali debbono essere attentamente studiati e conseguentemente disciplinati, si può ritenere che l'attuale aspetto del bosco abbia maggiori possibilità di mantenersi, se si continueranno ad effettuare i tagli già effettuati nel passato, piuttosto che sospendendoli.

Non si deve trattare, in ogni caso, di taglio raso, ma del taglio di alcune piante sparse, avente lo scopo di consentire lo sviluppo del novellame, come è appunto il caso del taglio previsto.

A questo proposito, occorre tener presente che il bosco di cui trattasi, è caratterizzato principalmente dalla presenza del cerro e della farnia, specie che sono destinate a scomparire se non si effettueranno tagli, dato che esse, nelle particolari condizioni della stazione, non si rinnovano sotto copertura.

A giudizio dei competenti organi forestali, occorrerebbe che la Regione Lazio, tenendo presenti le anzidette considerazioni, in applicazione della citata legge 2 settembre 1974, n. 43, provvedesse a regolare, d'intesa con la sovrintendenza ai monumenti, le funzioni della Macchia grande (naturalisti-

ca, produttiva, estetica, turistica, ecc.), nonché ad indennizzare dei mancati o ridotti redditi l'università agraria, che diversamente si vedrebbe punita per aver saputo conservare un patrimonio di così elevato valore economico, culturale e ricreativo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché gli agricoltori di Sant'Antioco (Cagliari) non siano più costretti a recarsi a Santadi (Cagliari), per il prelevamento della benzina a prezzi agevolati.

L'interrogante fa presente che le spese di viaggio annullano o quasi il vantaggio del minor prezzo. (4-14057)

RISPOSTA. — Attesa la situazione di disagio nella quale, come segnalato dall'interrogante, si trovano gli agricoltori di Sant'Antioco per l'approvvigionamento di benzina per uso agricolo, questo Ministero è intervenuto presso la direzione generale dell'UMA e la direzione dell'ente gestore del deposito per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti petroliferi per uso agricolo, già operante in zona, sollecitando i necessari adempimenti presso il locale UTIF.

In considerazione delle assicurazioni fornite dagli organi responsabili dei predetti enti, si ha motivo di ritenere che il problema possa avere una sollecita, adeguata soluzione.

Il Ministro: MARCORÀ.

PISICCHIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che in seguito alla nota vicenda francese, relativa all'importazione dei vini italiani, la regione pugliese in particolare, già provata dalla persistente crisi dell'agricoltura, ha accusato un ulteriore gravissimo colpo che compromette seriamente la sopravvivenza degli operatori viticoltori;

considerato anche che i produttori sino ad oggi e alla vigilia della nuova campagna vinicola, non hanno percepito le loro spettanze relative al vino conferito alla distillazione dell'annata 1975 e di quella in corso;

rilevato che tale ritardo aggrava la situazione finanziaria dei coltivatori, i quali costretti a ricorrere agli istituti di credito vengono colpiti due volte: a pagare forti interessi passivi e a ricevere le loro spettanze decurtate dalla svalutazione -

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per soddisfare le legittime richieste dei produttori vinicoli. (4-14525)

RISPOSTA. — L'interrogante si riferisce ai provvedimenti sulla distillazione agevolata del vino, adottati, in sede nazionale, con il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, e, in sede comunitaria, con il regolamento del consiglio della CEE n. 1794/74 del 10 luglio 1974 (e il successivo regolamento della commissione numero 1832/74), n. 267/75 del 31 gennaio 1975 e n. 1036/75 del 21 aprile 1975.

Al riguardo si precisa:

Distillazione agevolata effettuata nel 1974 e riguardante la produzione del 1973:

a) distillazione ammessa ai benefici nazionali di cui al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni nella legge 16 luglio 1974, n. 294.

La Centrale delle cantine cooperative della riforma fondiaria ha distillato in Puglia ettolitri 583.815,24 di vino, per conto di 49 cantine cooperative.

Il prezzo di ritiro del vino, pari a lire 680 per grado ettolitro e per un ammontare complessivo di lire 4.339.716.400 (lire 1 miliardo 907.715.449 in provincia di Bari; lire 1.696.859.118 in provincia di Foggia; lire 486.224.588 in provincia di Taranto; lire 244.198.405 in provincia di Brindisi; lire 4.718.840 in provincia di Lecce) è stato già per intero corrisposto alle predette cantine cooperative alle quali è stato anche liquidato direttamente da questo Ministero il contributo statale di lire 400 per grado ettolitro;

b) distillazione ammessa ai benefici comunitari - regolamenti CEE n. 1794/74 e n. 1832/74.

La stessa Centrale delle cantine cooperative della riforma fondiaria ha distillato in Puglia complessivamente ettolitri 263.947,76 di vino da pasto, di cui ettolitri 220.140,12 per conto di 543 piccoli viticoltori-vinificatori ed ettolitri 43.807,64 per conto di 15 cantine cooperative.

A tutti i piccoli viticoltori-vinificatori è stato già saldato il conto per un ammontare

complessivo di lire 2.607.058.334, e si è provveduto all'invio degli assegni bancari per il pagamento delle somme spettanti alle 15 cantine sociali, pari a complessive lire 553.528.295.

Distillazione agevolata effettuata nel 1975 e riguardante la produzione 1974:

a) in applicazione del regolamento CEE n. 267/75 del 31 gennaio 1975, i produttori vitivinicoli pugliesi, per il tramite della ripetuta Centrale delle cantine cooperative della riforma fondiaria, hanno avviato alla distillazione complessivamente ettolitri 298 mila di vino da pasto (primo contingente, pari al 20 per cento del quantitativo prenotato).

In applicazione del citato regolamento i predetti produttori (75 cantine sociali e 25 coltivatori singoli) assistiti dalla stessa Centrale delle cantine cooperative, hanno recentemente presentato all'AIMA, per il tramite degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, le domande per la liquidazione del contributo comunitario, pari a lire 766,63 per grado ettolitro.

Per la stessa distillazione, la Centrale delle cantine cooperative ha già presentato all'AIMA, in applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124, due domande di cessione dell'alcool per complessivi 6.500 ettanidri circa, mentre sono in corso di perfezionamento e prossima presentazione altre quattro domande per la cessione della rimanente produzione di alcole per complessive 27.500 ettanidri circa.

L'istruttoria di queste domande sarà definita dall'AIMA nel più breve tempo possibile;

b) in applicazione del regolamento CEE del 21 aprile 1975, n. 1036/75, i produttori vitivinicoli pugliesi hanno avviato alla distillazione, sempre per il tramite della Centrale delle cantine cooperative, complessivamente 738 mila quintali di vino da pasto.

Le domande, corredate della necessaria documentazione (certificato di analisi del vino, certificati dell'UTIF, procure dei produttori, eccetera) sia per la richiesta del contributo comunitario, sia per la cessione dell'alcole prodotto all'AIMA, sono in fase di approntamento.

Si assicura che anche dette domande, non appena saranno state presentate, saranno definite con la massima sollecitudine.

Il Ministro: MARCORÀ.

ROBERTI, CASSANO, BORROMEIO D'ADDA E SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — anche in merito alla crisi verificatasi allo zuccherificio di Legnago (Verona) — se ritengano intervenire per neutralizzare i riflessi negativi occupazionali derivanti dalle continue ristrutturazioni dell'industria saccarifera e soprattutto dell'abitudine invalsa nelle imprese industriali dello zucchero di concentrare unilateralmente le quote di produzione su alcuni stabilimenti, chiudendone altri.

In particolare gli interroganti chiedono:

1) quali provvedimenti intendano adottare per fermare queste continue richieste di concentrazione della produzione di zucchero che porta inevitabilmente alla chiusura degli stabilimenti saccarifera, anziché al loro ampliamento;

2) quali iniziative verranno prese anche a livello del MEC per incrementare la produzione bieticola, e conseguentemente dello zucchero, per raggiungere almeno un quantitativo sufficiente ai fabbisogni nazionali che nel 1973 sono stati inferiori alla metà;

3) quali provvedimenti si intendano prendere per evitare che già dal 1974 lo zuccherificio di Legnago — uno dei più moderni esistenti attualmente in Italia — chiuda i battenti a causa del dirottamento della melassa per ricavarne acidi in altro stabilimento e precisamente in quello di Casalgirola (Novara);

4) se si ritenga opportuno importare dagli altri paesi del MEC il prodotto greggio sino a raggiungere la quota massima di produzione assegnata all'Italia, in modo da lavorarlo in Italia con beneficio per la economia e per l'occupazione. (4-11793)

RISPOSTA. — In passato, sono state approvate concentrazioni di quote di zucchero soltanto alla precisa condizione che fossero salvaguardati gli interessi dei produttori di bietole e che non fossero compromesse le possibilità di occupazione della zona in cui era ubicato lo zuccherificio che veniva chiuso.

Da circa due anni, comunque, tali concentrazioni non sono state più assentite.

Del problema, nel suo complesso, è stato investito anche il CIPE, le cui risoluzioni

sono considerate decisive ai fini della concessione dell'eventuale assenso.

Per quel che concerne, in particolare, lo zuccherificio di Legnago, si precisa che la Società italiana per l'industria degli zuccheri (SIIZ) è stata aggiudicataria di quintali 115 mila di zucchero greggio nella gara comunitaria IM del 12 marzo 1975 e di quintali 220 mila nella gara IMEX del 2 aprile 1975. La società ha effettuato la raffinazione di tali quantità di zucchero greggio presso lo zuccherificio di Legnago, provvedendo alla immediata immissione al consumo dello zucchero bianco ricavato.

Risulta che lo stabilimento di Legnago è stato adibito alla sola raffinazione dello zucchero greggio, mentre la dezuccherazione del melasso viene effettuato in altro stabilimento (Cavarzere) della stessa proprietà, con il contributo comunitario deciso con regolamento del 21 gennaio 1975 n. 175/75.

Per quel che concerne la valorizzazione della coltura, si fa presente che, in sede di trattative per la definizione della nuova normativa comunitaria del settore, valida dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1980, la nostra delegazione ha ottenuto un complesso di misure, relative alla fissazione delle quote di produzione, atte a rendere possibile l'adeguamento delle quote stesse alle più evidenti realtà produttive constatate nel primo periodo di validità della disciplina comunitaria (1968-1975), nonché l'estensione (e l'adeguamento) degli aiuti nazionali a tutta la produzione nazionale, in quanto produzione deficitaria rispetto alla quota assegnata.

Per la campagna 1975-76, il Governo, nella sua collegialità, ha garantito una remunerazione minima di circa 3.245 lire il quintale a 16 gradi di polarizzazione (IVA compresa) contro quello di 2.459 lire della campagna precedente.

Tale livello di remunerazione garantita e la definizione di un accordo interprofessionale (anche questa volta stipulato presso questo Ministero) in anticipo rispetto alle semine, hanno comportato un incremento degli interventi che si può valutare di circa il 30 per cento rispetto alla campagna 1974-75.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
MARCORA.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione del collegio Sici-

lia dell'ONIG, in merito al ruolo di 25 istitutori, già deliberato dallo stesso ente e presentato al Ministero del tesoro, in data 3 maggio 1974, quale organo di vigilanza.

Considerato che detto collegio sarà nel tempo ceduto all'amministrazione provinciale di Palermo e che gli enti (ONIG e amministrazione provinciale di Palermo) non vogliono tener conto della situazione di 25 giovani educatori, che, nel rispetto della Costituzione, hanno lottato per inserirsi nella vita sociale, e per affermare, con la delibera in questione, il loro diritto alla sicurezza del posto di lavoro, l'interrogante chiede di conoscere, come mai l'organo di vigilanza, non si sia ancora espresso sulla delibera (verbale del 12 aprile 1974, n. 22, e verbale del 23 aprile 1974, n. 23) dell'Opera nazionale invalidi di guerra, riguardante il ruolo del personale del collegio Sicilia, tenuto presente che, se il ministro approvasse o ratificasse la suddetta delibera, risolverebbe la situazione del personale che, da oltre 10 anni, svolge la sua attività in un importante settore educativo.

(4-13999)

RISPOSTA. — Le norme recate dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riassetto del settore parastatale dispongono che nelle more della definizione della nuova regolamentazione del rapporto di impiego del personale degli enti (ivi compreso quello dell'ONIG) deve continuare ad applicarsi la disciplina regolamentare vigente, di guisa che proposte intese a modificare tale disciplina non appaiono assecondabili.

Premesso ciò, per quanto in particolare riguarda il personale educativo del collegio per fanciulli mutilati Sicilia di Palermo, si precisa che, nell'intento di favorirne l'organica e definitiva sistemazione, successivamente alle delibere indicate dall'interrogante, l'ONIG ha predisposto apposita deliberazione del 1° ottobre 1974, n. 42, approvata con decreto interministeriale 12 dicembre 1974.

Con tale provvedimento, che si ritiene sia inteso a superare le delibere del 12 e del 23 aprile 1974, il personale interessato è stato opportunamente regolamentato mediante rapporto di impiego a tempo indeterminato, con trattamento economico pari a quello del corrispondente personale dei convitti nazionali statali.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

SERVELLO E BOLLATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo avviso a proposito dell'articolo *Il corvo con il becco tutto d'oro* apparso su *Industria Lombarda* del 19 giugno 1975 e contenente la seguente affermazione sulla piaga degli enti di sviluppo: « il peggio amministrato di questi enti è l'Ente sviluppo Maremma. Su 1.069 funzionari, solo 400 sono gli esperti. Gli altri servono per preparare gli stipendi dei 400 ». Un po' troppi a fare i contabili di lusso visto che i loro stipendi superano gli otto milioni l'anno. (4-13955)

RISPOSTA. — L'affermazione riportata dagli interroganti circa la cattiva amministrazione dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio - non corrisponde a verità, e in ogni caso, è smentita dal volume delle realizzazioni dell'ente stesso nei vari settori di attività.

A questo riguardo, basterebbe rammentare, in aggiunta alle numerose attività inerenti al completamento della riforma fondiaria: l'intervento, davvero notevole, dello ente per il rinnovamento delle strutture agricole in tutte le province della Toscana e del Lazio, con una massa di progetti dell'importo complessivo di oltre 200 miliardi (con finanziamenti della CEE, dello Stato e delle regioni) gran parte dei quali già ultimati o in corso di realizzazione: l'ampio sistema delle cooperative di primo, di secondo e di terzo grado, sia di servizi che specializzate nei diversi settori produttivi agrari e zootecnici, che, con l'assistenza tecnica e finanziaria dell'ente, gestiscono una rete razionale di moderni impianti per la trasformazione dei prodotti; l'azione per lo sviluppo della proprietà coltivatrice e per il riordino fondiario; il volume delle opere pubbliche, nella cui realizzazione l'ente ha operato alla dimensione del più grande consorzio di bonifica esistente nelle due regioni; gli interventi in tutto il comprensorio di operatività, in funzione ausiliaria dell'AIMA, relativi allo svolgimento delle operazioni d'istruttoria e liquidazione delle integrazioni comunitarie di prezzo di alcuni prodotti agricoli, eccetera.

È da considerare che tale mole di attività è stata svolta nonostante le note difficoltà di ordine finanziario che hanno caratterizzato, segnatamente dal 1972 a causa della cessazione di contribuzioni statali, la vita degli enti di sviluppo e, quindi, anche dell'Ente Maremma, che è stato costretto, al pa-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

ri di tutti gli altri enti consimili, a ricorrere, in forma massiccia, ad onerose anticipazioni bancarie.

Soltanto nell'esercizio 1974, come risulta dal relativo conto consuntivo, l'ente ha dato luogo a un volume di investimenti di oltre 23 miliardi di lire, riguardanti opere di bonifica e di miglioramento fondiario, la cui spesa complessiva supera i 100 miliardi di lire.

Il risultato della gestione dell'esercizio 1974 si è concretato in un disavanzo di amministrazione di 3.424 milioni, al quale ha concorso per l'80 per cento (2.739 milioni) l'onere per gli interessi passivi derivanti dalla ricordata necessità del ricorso alle anticipazioni bancarie.

Tale risultato è stato possibile conseguire: con il più rigoroso contenimento delle spese; attraverso una approfondita revisione dei residui; con un ricorso al credito inferiore al previsto; mediante una energica e continua azione tendente ad incrementare i proventi ed i redditi patrimoniali ed al recupero dei crediti vantati dall'ente.

Tutto ciò è dovuto al costante impegno degli amministratori e uffici dell'ente.

Quanto alla composizione e alle retribuzioni del personale dell'ente, occorre precisare che lo stipendio medio dei dipendenti ammonta attualmente a lire 4 milioni 800 mila ed anche se si considera il maggior onere derivante dall'ente dalla contribuzione assistenziale e previdenziale, il costo complessivo per ogni dipendente è sempre di gran lunga inferiore a quello riportato dagli interroganti.

È da tenere presente, piuttosto, che l'età media dei dipendenti supera ormai i 50 anni, dato che da circa 15 anni l'ente non ha potuto più fare assunzioni e che, pertanto, il personale attualmente in servizio, essendo in possesso di una rilevante anzianità di carriera, ha diritto al trattamento economico conseguente, oltre ai particolari benefici concessi dalla legge ai dipendenti pubblici con qualifica di ex combattenti.

L'entità del personale si è quasi dimezzata rispetto ai 1867 dipendenti del 1955, mentre il comprensorio di intervento dell'ente si è più che quadruplicato negli ultimi sette anni, passando dai 900 mila ettari della riforma ai 3.850.000 ettari dello sviluppo ed estendendosi ormai all'intero territorio della Toscana e a quasi tutto il Lazio, nel quale insistono circa 400 mila aziende agricole. Ne risulta un rapporto, tra addetti e territorio,

pari a circa 1 unità di personale per ogni 3.850 ettari e per ogni 400 aziende; un rapporto cioè tra i più bassi tra quelli esistenti in enti pubblici operanti in agricoltura.

Il numero attuale dei dipendenti ammonta, infatti, a 987 impiegati e 35 operai, a fronte di una consistenza delle tabelle organiche (di recente approvate dai ministeri vigilanti dell'agricoltura e del tesoro) per un totale di 1.250 dipendenti. La rilevanza dei posti vacanti (228) mette in evidenza una insufficienza del personale in servizio rispetto al fabbisogno ritenuto necessario.

Poiché 200 dipendenti sono impegnati nella complessa attività amministrativa residua della riforma fondiaria (in fase di accelerato completamento) altri 80 circa nell'espletamento dell'attività per conto dell'AIMA ed altri 44 per l'attuazione di provvisorie, ma rilevanti gestioni come quelle dell'acquedotto del Fiora, che l'ente ha realizzato nella Maremma toscano-laziale, assai limitata appare la entità del personale disponibile in rapporto agli impegnativi programmi di sviluppo che l'ente ha realizzato o ha in corso di svolgimento, tanto più che è già iniziato l'esodo agevolato disposto dalla legge per gli ex combattenti, che interessa ben 197 dipendenti.

Il Ministro: MARCORÀ.

SIGNORILE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della deliberazione del comitato provinciale della caccia di Brindisi, in data 30 giugno 1975, con il quale si assoggettava tutto il territorio della provincia al regime di caccia controllato a pagamento, fissando il costo del tesserino in lire cinquemila. Ricordando che la convocazione del comitato caccia è avvenuta in termini che non sembrano regolari (come denunciato dall'ENAL-caccia) e che l'articolo 13 della legge sulla caccia afferma che i contributi per ciò che concerne la caccia (compreso ripopolamento e selvaggina) sono a totale carico dello Stato, si sottolinea al ministro la sua facoltà di intervento a seguito di ricorso avverso alla deliberazione che ha certamente violato le disposizioni di legge. (4-14596)

RISPOSTA. — In seguito alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e

foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici, i ricorsi avverso le delibere dei comitati caccia sono di competenza delle regioni.

Ciò stante, qualsiasi ricorso contro un calendario venatorio dovrà essere prodotto alla regione competente.

Nel caso segnalato dall'interrogante sarà la giunta regionale pugliese ad accertare, in sede di esame del ricorso gerarchico, la fondatezza o meno dello stesso ed eventualmente annullare la delibera del comitato caccia di Brindisi.

Il Ministro: MARCORA.

SISTO. — *Al Ministro dei trasporti e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'OPAFS (Opera previdenza e assistenza ferrovie statali), all'atto della messa in quiescenza dei ferrovieri, nell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, — che concede i noti benefici combattentistici — non computi le campagne di guerra come periodi utili per il calcolo della buonuscita, contrariamente a quanto, invece, viene fatto dall'ENPAS nei riguardi dei dipendenti degli altri enti statali.

Per conoscere se intenda promuovere concrete iniziative atte a rimuovere gli ostacoli che, a tutt'oggi nell'applicazione della stessa legge, mediante una differente modalità di calcolo della buonuscita, determinano un crescente malumore tra i dipendenti delle ferrovie dello Stato, i quali, rispetto agli altri dipendenti dello Stato, vengono a trovarsi danneggiati per il trattamento loro riservato dall'OPAFS. (4-14580)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato esaminò, nell'adunanza del 16 maggio 1975, la questione dell'ammissibilità a riscatto delle campagne di guerra e degli altri aumenti di valutazione per servizi speciali.

In tale occasione, rilevato come il principio della riscattabilità delle campagne di guerra e delle altre supervalutazioni non potesse desumersi tranquillamente dalla norma di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, introduttiva dell'istituto del riscatto nell'ordinamento previdenziale italiano, ed avuta presente la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di

buonuscita a carico dell'OPAFS, il consiglio ritenne opportuno rinviare ogni decisione fino a quando non si fosse pronunciata in proposito la magistratura competente.

D'altra parte, confortava l'orientamento come sopra assunto dall'OPAFS, il comportamento in precedenza adottato dallo stesso ENPAS, il quale, in un primo tempo, non applicò il principio della riscattabilità delle campagne di guerra nonostante il parere favorevole dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, proprio giudice competente, ritenendo prudente attendere una conforme pronuncia giurisdizionale e preoccupandosi, successivamente, di far introdurre il principio *de quo* nella propria legislazione previdenziale (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032).

Si aggiunge che recentemente, in data 25 settembre 1975, il consiglio di amministrazione dell'OPAFS ha riesaminato la questione, su espressa richiesta dello scrivente, ribadendo il proprio precedente punto di vista.

Il Ministro dei trasporti: MARTINELLI.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, premesso che la situazione di crisi nel settore del bergamotto si è ulteriormente aggravata e che l'ente consortile di Reggio Calabria si è ridotto a un mero strumento clientelare e di potere al servizio di determinati personaggi; premesso ancora che — dopo le note vicende riguardanti le elezioni per il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale svoltesi rispettivamente il 1° settembre e il 10 novembre 1974 — è stato nominato con decreto del ministro dell'agricoltura del 25 gennaio 1975, il commissario governativo con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:

1) se sia a conoscenza del fatto che domenica 13 luglio 1975 è stata convocata l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno tra l'altro una relazione del collegio sindacale, collegio costituito illegalmente e imposto con prepotenza, in spregio alle regole più elementari di democrazia, mettendo così i conferitori dinanzi al fatto compiuto;

2) se ritenga illegale l'assemblea svoltasi alla presenza di soli sessanta soci, trattandosi del collegio sindacale, che per analogia con il consiglio di amministrazione e

in conformità alla legge n. 835 del 1973, deve essere composto dagli eletti delle assemblee separate conduttori-coloni e quindi composto solamente dai rappresentanti delle singole categorie come indicato dal telegramma ministeriale dell'11 ottobre 1974;

3) quali misure intenda mettere in atto per far rispettare i principi elementari di democrazia nel consorzio del bergamotto, eliminando la gestione commissariale, con il funzionamento del consiglio di amministrazione e degli altri organi previsti dalla legge, superando, così, l'attuale gestione dell'ente rivolta a meschini interessi di potere ai danni dei produttori e della economia agricola della provincia di Reggio Calabria.

(4-14217)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 20 novembre 1974, in conformità di quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 novembre 1973, n. 835, concernente norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto, è stato provveduto alla nomina del presidente del consorzio medesimo, nella persona del dottor Carmelo Saverio Pizzi.

Poiché la mancata designazione dei rappresentanti della Regione Calabria e della amministrazione provinciale di Reggio Calabria non ha consentito di procedere alla costituzione del consiglio di amministrazione del consorzio, con successivo decreto 25 gennaio 1975, lo stesso presidente veniva nominato commissario governativo.

Quest'ultimo provvedimento si è reso necessario per non determinare una carenza negli organi amministrativi del consorzio che, se protratta nel tempo, non avrebbe

mancato di provocare gravi disagi nel funzionamento dell'attività dell'ente stesso e di pregiudicare lo svolgimento delle operazioni di raccolta dell'essenza di bergamotto della campagna allora in corso.

In ordine, poi, alla costituzione del collegio sindacale, si precisa che essa è avvenuta in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 26 della citata legge n. 835 del 1973, che prevede la designazione del presidente e di un membro effettivo da parte di questo Ministero e la nomina degli altri membri (uno effettivo e due supplenti) da parte dell'assemblea.

Premesso che, per la formazione del collegio sindacale, è norma comune designare nomi di persone scelte fra quelle non facenti parte dell'assemblea che li elegge, si ritiene che le disposizioni del ricordato articolo 23 che regolano la elezione dei membri del consiglio di amministrazione non possano essere applicate, in via analogica, per la nomina dei componenti del collegio di cui trattasi, e ciò in relazione anche alla diversità dei compiti dell'organo di controllo.

Per quanto concerne, infine, l'assemblea dei soci, il cui svolgimento ha avuto luogo il 13 luglio 1975, si osserva che non si ravvisa alcuna inosservanza delle formalità di legge stabilite per la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea stessa e che, in ogni caso, l'eventuale violazione di dette formalità è impugnabile dal socio avanti l'autorità giudiziaria.

Il Ministro: MARCORÀ.